

Notiziario Inca

N.8-9/2008

AMIANTO:
una storia infinita



LAVORO INSIKUO?
VINCAO I DIRITTI.

notiziario inca / MENSILE DELL'INCA-CGIL

Notiziario Inca

ANNO XXVI - N. 8-9 SETTEMBRE-OTTOBRE 2008

AMIANTO: una storia infinita



Sommario



Vasco Bendini
Iraq, 9 aprile 2003
2003
Tempera acrilica su tela
cm. 200x180
Direzione Nazionale CGIL

▼ Intervento

- Per un'Italia libera dall'amianto 5
di G. Battafarano

▼ Amianto: problematiche, limiti e prospettive

- La prevenzione e la tutela sanitaria 11
di Gloria Malaspina
- Benefici pensionistici per ex esposti ad amianto 15
Problematiche igienistiche, di medicina del lavoro ed epidemiologiche
di Marco Bottazzi

▼ Esperienze sul territorio

- Liguria 33
Per una tutela a 360 gradi
di Ivana Olivieri e Barbara Storace
- Emilia Romagna 37
Zuccherifici: l'attività dell'INCA per la tutela
delle malattie professionali
di Ilver Casadio, Mauro Masotti e Marco Bottazzi
- Umbria 51
Quando la tutela parte dalla fabbrica
di Vanda Larançi

Controversie legislative ancora da risolvere 55
di Andrea Cavicchioli
- Puglia 57
Giudizi contraddittori e discriminatori per i marittimi
di Gaetano Stea

▼ Welfare state in Europa

- **Amianto: dal 2005 è proibito in tutta l'UE** 63
Ma la DG «Imprese» della Commissione europea vuole prorogarne l'uso in alcuni settori...
di Carlo Caldarini

▼ Diritti e tutele nel mondo

- **Amianto un disastro globale.** 85
Nuove azioni e convenzioni internazionali
di Vittorio Longhi
- **ILO: l'eliminazione dell'amianto è una priorità** 89
Intervista a Jukka Takala

▼ Approfondimenti

- **Sostenibilità del welfare e democrazia** 95
a cura di Louis Chauvel

DIRETTORE RESPONSABILE
Lisa Bartoli

REDAZIONE
Sonia Cappelli

Via G. Paisiello 43
00198 Roma
Tel. (06) 855631
Fax (06) 85352749
E-mail:
comunicazione-informazione@inca.it

PROPRIETÀ E AMMINISTRAZIONE
Casa editrice Ediesse srl
Via dei Frentani 4/a
00185 Roma
Tel. (06) 44870283/260
Fax (06) 44870335

ABBONAMENTI
annuo € 25,00 - estero € 50,00
una copia € 4,00
C/C post. n. 935015
intestato a Ediesse srl
Via dei Frentani 4/a - 00185 Roma,
indicando la causale
di versamento «Notiziario Inca»

Spedizione in abbonamento
postale 45% comma 20/b art. 2,
legge 662/1996 Filiale di Roma
iscritto al n. 363/83 del Registro
delle pubblicazioni periodiche
del Tribunale di Roma
il 22.12.1983

Progetto grafico: Antonella Lupi
Stampa: Tipografia O.GRA.RO. srl
Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma

CHIUSO IN TIPOGRAFIA
OTTOBRE 2008

AVVISO PER I LETTORI
(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

I nominativi e gli indirizzi utilizzati per inviare questa pubblicazione sono trattati con strumenti anche informatici (senza particolari elaborazioni), non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati al solo fine dell'invio del presente volume.
I diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 artt. 7-10; ad es. accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati) possono essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Montecitorio n. 121, 00186 Roma; fax: 06-69677785; e-mail: garante@garanteprivacy.it).

Per un'Italia libera dall'amianto

di **Giovanni Battafarano***



*Eduardo Arranz-Bravo
Buho-Home
1970
Acrilico su tela (particolare)
cm. 130x97
Direzione Nazionale CGIL*

* Ex parlamentare, ex capo segreteria tecnica ministro del Lavoro del Governo Prodi

Amianto, una storia infinita. Da quando l'amianto è stato riconosciuto sostanza cancerogena, più volte il Parlamento è intervenuto per legiferare, a partire dalla legge 257/1992, che vietava la commercializzazione e l'utilizzazione della sostanza ed interveniva sugli aspetti sanitari, ambientali e previdenziali. Naturalmente la questione amianto è stata oggetto di forti attenzioni da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste e anche dei tribunali della Repubblica, specie in relazione ad alcune fabbriche «simbolo» come l'Eternit, la Breda, il Petrolchimico di Porto Marghera.

Se volgiamo uno sguardo d'insieme agli ultimi sedici anni, possiamo constatare che gli aspetti previdenziali hanno prevalso nettamente, nell'attività parlamentare e sindacale, rispetto alle tematiche sanitarie e ambientali. Non era facile fare altrimenti, ma non impossibile. La forte spinta dei lavoratori interessati ad ottenere il certificato INAIL di esposizione all'amianto e andare prima in pensione, ha fatto sì che si lasciasse in secondo piano l'impegno per la bonifica ambientale, per la sorveglianza sanitaria, per i cittadini vittime dell'amianto.

È utile allora fare il punto sugli ultimi provvedimenti, per capire com'è possibile andare avanti.

Nel 2003, il Governo Berlusconi interviene sulla questione amianto con l'obiettivo di ridurre i costi dell'operazione, nell'ambito della Finanziaria per l'anno successivo e mettendo in conto un risparmio.

Il coefficiente di rivalutazione viene portato dall'1,50 all'1,25%; il beneficio viene esteso a categorie prima escluse (portuali, ferro-

vieri, postali ecc.), tuttavia il limite di esposizione all'amianto, prima fissato al 1992, viene spostato al 3 ottobre 2003. Questa traslazione suscita la presentazione di centinaia di migliaia di nuove domande, che tuttavia rimangono accatastate senza istruttoria.

Insomma il Governo Berlusconi combina un pasticcio, suscita molte aspettative e lascia la patata bollente al Governo Prodi.

La durata del governo dell'Unione è, com'è noto, limitata nel tempo. In questi venti mesi, oltre ad avviare l'esame e la definizione delle domande presentate, sono state approvate due norme importanti in materia di amianto. La prima riguarda i lavoratori inseriti nei cosiddetti Atti di indirizzo, emanati dal governo di centro-sinistra nel 2000-2001. Occorreva permettere a questi lavoratori di utilizzare la traslazione dal 1992 al 2003, di cui si è detto in precedenza. Il provvedimento interessa circa 4.500 lavoratori in tutta Italia e il costo di tale intervento è mediamente di 30 milioni di euro l'anno.

Il secondo provvedimento è l'istituzione, prevista nella Finanziaria 2008, del Fondo per le vittime dell'amianto, sul quale è necessario un ragionamento più approfondito.

Nelle legislature precedenti, più volte, insieme con altri colleghi (cito fra tutti Antonio Pizzinato), abbiamo presentato disegni di legge per istituire il Fondo per le vittime dell'amianto. Nella nostra visione, il Fondo doveva riguardare i cittadini, ad esempio le mogli che, nel lavare la tuta di lavoro dei coniugi, contraevano malattie asbesto-correlate; o quei cittadini che abitavano nelle zone contigue alle fabbriche contaminate, considerando che la tutela dei lavoratori era già assicurata dalla legge 257/1992. Con la Finanziaria 2008, finalmente viene istituito il Fondo per le vittime dell'amianto e si stanziavano le prime risorse finanziarie.

Il ministro del Lavoro è delegato ad emanare il decreto attuativo.

La norma inserita in Finanziaria riguarda tuttavia sia i cittadini sia i lavoratori, con il risultato di ridurre le risorse a favore dei primi, che è poi la vera novità della norma.

Ciò nonostante il risultato è importante, si apre una strada, si istituisce il Fondo, che nei prossimi anni potrà crescere e qualificarsi.

Nei primi mesi di quest'anno, quando ancora con Cesare Damiano eravamo impegnati al Ministero del Lavoro, abbiamo predisposto lo schema del decreto attuativo del Fondo vittime amianto, previa consultazione delle associazioni esposti all'amianto, dell'INAIL, dell'INPS.

Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro è stato trasmesso al Ministero dell'Economia nella fase di passaggio al nuovo governo.

Ritorno al quesito precedente. Come andare avanti alla luce del cammino percorso?

Io penso che dovremmo qualificare di più l'intervento sugli aspetti ambientali e sanitari. Non tutte le regioni hanno approvato i piani delle bonifiche né basta fare i piani, occorre fare le bonifiche sia degli edifici pubblici (scuole, tribunali, stazioni, porti ecc.) sia delle aziende industriali sia delle abitazioni private. Un

■ opportuno e adeguato incentivo fiscale potrebbe stimolare un vasto programma di liberazione dall'amianto delle abitazioni private, che oggi potrebbe contare su una diffusa presenza di imprese, tecnici e operai specializzati.

Così la sorveglianza sanitaria degli esposti all'amianto dovrebbe essere assicurata sull'intero territorio nazionale.

Occorre poi che il Governo Berlusconi emani il decreto interministeriale sul Fondo vittime dell'amianto e un altro decreto che riguarda i lavoratori marittimi, di competenza IPSEMA.

Naturalmente riprendere celermente il disbrigo delle pratiche previdenziali, con l'obiettivo di porre un punto fermo e soddisfare le legittime aspettative dei lavoratori interessati.

Sarebbe utile anche discutere e varare misure per ridurre il forte contenzioso giudiziale che travaglia INPS e INAIL in materia d'amianto.

Realizzare un vasto programma di bonifiche, garantire la sorveglianza sanitaria degli esposti, attuare il Fondo vittime dell'amianto può avvicinare il raggiungimento di quell'obiettivo «l'Italia libera dall'amianto», per il quale tanti in questi anni si sono battuti.




*Amianto:
problematiche,
limiti e prospettive*



La prevenzione e la tutela sanitaria

di **Gloria Malaspina***



Agostino Bonalumi

s.t.

1984

Acquerello e matite colorate su carta
cm. 35x35 (particolare)

Camera del Lavoro di Milano

* Coordinatrice gruppo amianto interarea Salute e previdenza INCA CGIL nazionale

Amianto. Molto lavoro, scientifico, clinico: medici del lavoro, oncologi, epidemiologi, anatomopatologi, medici legali, ingegneri impiantistici, navali, igienisti industriali. Articoli di prestigiose testate e riviste internazionali che ripercorrevano la storia dell'uso e dell'abuso di questo prezioso materiale naturale, e quella triste, clinica, dei malati da amianto. Asbestosi, tumori. Gli autorevoli interventi dello IARC di Lione... Infine, la mobilitazione sindacale e scientifica, nel nostro paese, per riconoscere i danni, porre rimedi per sostenere i possibili danneggiati in produzione, mettere al bando l'amianto dalle lavorazioni in Italia. Risonanza mondiale della nostra posizione. Scambi con sindacati esteri. La legge 257 del 1992, fortemente voluta dal sindacato confederale e ben sostenuta dalla comunità scientifica e, almeno in una prima fase, dalle istituzioni sanitarie... Questa è la stringata cronistoria di come il sindacato e il Patronato sono arrivati all'inizio del percorso che ora, a distanza di sedici anni, li vede ancora in campo.

Da quel momento, si apre infatti un altro capitolo ricco e complesso dell'iniziativa sindacale, di cui – per alcuni aspetti – dà sobriamente conto l'on. Battafarano in un articolo pubblicato in questo stesso numero.

Adesso? Siamo in presenza di migliaia di contenziosi, di richieste di riconoscimento dei benefici previdenziali e, nella pur comprensibile tensione accumulatasi intorno all'opportunità per gli aventi diritto secondo quanto prevede la norma di ottenere il pensionamento anticipato, sembra essere passato completamente in secondo piano il meccanismo «motore» della vicenda «amianto» in Ita-

lia, che era ed è quello della tutela sanitaria degli ex esposti – rafforzata anche nella declaratoria dei LEA, che ha offerto lo strumento attuativo – e della popolazione, attuabile attraverso i controlli periodici, il monitoraggio degli ambienti, la verifica dell'esigenza o meno delle scoibentazioni.

Anche l'istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto, avvenuta con la legge finanziaria per il 2008, sembra essere già un elemento residuale rispetto alla sua ispirazione originaria e associato più ai contenziosi della legge 257 che all'occasione di verifica dell'impatto reale del danno provocato ai singoli e indirettamente ai loro familiari, o a cittadini residenti nelle aree di presenza di lavorazioni con uso di amianto.

Insomma, tutto quello che è beneficio traducibile in riconoscimento economico o previdenziale ha ottenuto – legittimamente – una grande attenzione, mentre il tema della prevenzione e della tutela sanitaria è rimasto nell'ombra.

Che cosa fare? E, insieme, come fare perché la ripresa necessaria di queste iniziative venga assunta con tutta la sua specificità e l'attenzione che merita, sia da parte delle istituzioni che hanno le competenze utili, sia da parte del sindacato? E, ancora, come sostenere i contenziosi per i riconoscimenti dei lavoratori ed ex lavoratori che hanno acquisito il diritto al prepensionamento, senza che questa attività necessaria di tutela venga strumentalizzata e che – per questa via – si determini una sorta di messa sotto accusa del sindacato e dei Patronati confederali rispetto all'impatto sulla spesa pubblica?

Mi sembra evidente, per un po' di esperienza maturata nel tempo su tutti gli aspetti della questione, che dobbiamo ripartire da noi, sindacato e Patronato, per chiarire – nel rapporto che mette a valore reciproco i singoli ruoli – problematiche, limiti e prospettive dell'iniziativa sull'amianto. Si tratta di un passaggio necessario per assumerla nuovamente e per proporre una sorta di «fase 2», che porti a chiusura i riconoscimenti dovuti e i contenziosi aperti seguendo una rigorosa linea di condotta condivisa e che riapra, concordando con soggetti istituzionali competenti, il percorso del monitoraggio e del controllo sanitario e ambientale. In una parola, che si misuri ancora con la prevenzione.

È del tutto evidente che in questa fase occorre restituire voce ai ruoli con la consapevolezza dell'importanza che rivestono: non può esistere un'interlocuzione istituzionale coerente se non è la politica sindacale a farsene carico, e non può esistere una politica sindacale coerente se non sono chiari i contenuti e i limiti concreti che le norme pongono e quindi la loro percorribilità «tecnica». Aggiungo che, a mio avviso, l'interdipendenza tra queste due funzioni – quella politica e quella tecnica – è capace di generare, come lo è stata in passato, nuove e più avanzate posizioni, in cui le criticità che si riscontrano nelle tutele individuali costituiscano la base per proposte di natura collettiva e, quindi, di politica sindacale in senso più ampio.

In un momento così complesso per il mondo del lavoro, nel quale sembra che nulla sia più possibile per affermare addirittura il *diritto alla tutela*, tanto che quasi occorre pensare a come ricreare una cultura per la *tutela del diritto*, diventa essenziale ripercorrere le ragioni dell'agire sindacale per la salute e la sicurezza dei lavoratori e

■ ritrovare, nel rigore dell'approccio e della sua condivisione, le motivazioni e gli strumenti per il suo rilancio.

Il movimento sull'amianto e contro i danni che provocava ha segnato una stagione importante di consapevolezza ed è stato l'esempio di come la tutela della salute dei lavoratori costituisca una leva importantissima per comprendere come la salute sia elemento centrale del sistema di welfare, non perché ci rientri per la definizione di un contesto economico, ma per l'aggancio strutturale che lega insieme gli aspetti delle politiche di natura sanitaria a quelle di natura assistenziale e previdenziale e, aggiungerei, ambientale. In qualche misura, cioè, la vicenda dell'amianto a partire dal lavoro, con l'analisi del rischio e del danno, ha dimostrato la centralità del lavoro nel sistema di welfare e l'importanza delle sue conquiste per tutta la società.

Sta a noi, al sindacato e al suo Patronato, che da sempre sono stati all'avanguardia per l'apertura di frontiere nuove per la tutela e per il diritto, recuperare appieno la propria capacità di azione, per riaffermare la dignità del lavoro e dei lavoratori nelle dinamiche sociali, proprio a partire dai rischi per la salute e dagli strumenti di tutela, collettiva e individuale. Da troppe parti questa importanza per tutta la società si è voluto considerarla residuale, facendo di un pensiero «debole» la guida per i rapporti sociali e le relazioni sindacali, nel tentativo di renderla, così, funzionale alle migliori opportunità di profitto.

Per la vicenda amianto, emblematica ancora oggi, la CGIL e l'INCA sapranno condividere, scegliere e proporre lo sviluppo di una fase ulteriore, che sia a vantaggio e a tutela di lavoratori e cittadini.

Benefici pensionistici per ex esposti ad amianto

Problematiche igienistiche, di medicina del lavoro ed epidemiologiche

di **Marco Bottazzi***



Giuseppe Migneco
Mondine
1952
Olio su tela, cm. 90x70
Direzione Nazionale CGIL

* Coordinatore medico legale
INCA CGIL nazionale

▼ Premessa

Presupposto per affrontare correttamente il tema dei benefici pensionistici per esposizione ad amianto è quello di ribadire le differenze fra *rischio per la salute per esposizione ad amianto* e *livelli espositivi utili per il riconoscimento del beneficio pensionistico*.

Preliminarmente occorre introdurre una precisazione in merito ai contenuti del d.lgs 277, cioè la norma vigente all'entrata in vigore della legge 257/1992, che al capo III «Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro» prevede obblighi diversi in funzione del livello espositivo, ma soprattutto viene indicato che l'obbligo di attuare misure di prevenzione e protezione è derivante dal superamento del valore di 100 fibre/litro, valore su cui ritorneremo nel secondo punto. In particolare:

«(...) Art. 22 - Attività soggette

Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

(...)

«Art. 24 - Valutazione del rischio

In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.

(...)

3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.

4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.

5. **Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo**, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.

6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe.

(...)

«Art. 26 - Informazione dei lavoratori

1. Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

- a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
- b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
- d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.

L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione.

2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.

(...)

«Art. 35 - Registrazione dell'esposizione dei lavoratori

1. I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q)...

I valori espositivi sono stati confermati dal successivo d.lgs. 257/2006, che modifica il d.lgs. 626 e che stabilisce:

1) *articolo 59-septies, d.lgs. 626/94*: Misure di prevenzione e protezione generali

In tutte le attività finalizzate all'eliminazione dell'amianto l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al limite e non deve comunque mai superare il «valore limite» di 0,1 fibre/cm³ (cfr. art. 59 decies). A tal fine, il datore di lavoro deve:

- limitare al minimo il numero di persone esposte all'amianto;
- adottare processi lavorativi che non producano (o, in caso di impossibilità, riducano al minimo) la dispersione di amianto nell'aria;
- sottoporre a regolare pulizia locali e attrezzature di trattamento dell'amianto;
- stoccare e trasportare l'amianto o i materiali contenenti o che rilasciano amianto solo con appositi imballaggi chiusi;
- raccogliere e rimuovere il più presto possibile dal luogo di lavoro i rifiuti di amianto ed avviarli al trattamento previsto dalla legge.

2) *articolo 59-decies, d.lgs. 626/94*: Valore limite

Il valore limite di esposizione per l'amianto che non deve mai essere superato nei luoghi di lavoro è fissato a 0,1 fibre per cm³ di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Il superamento di tale limite fa scattare in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare, oltre a quelle di carattere generale, ulteriori specifiche misure di protezione dei lavoratori.

Infine, il più recente d.lgs. 81 prevede all'articolo 251 che «In tutte le attività di cui all'art. 246, l'esposizione dei lavoratori (...) deve essere ridotta al minimo ed in ogni caso al di sotto delle 0,1 ff/cm³, in particolare mediante le seguenti misure:

- a) utilizzo di DPI (*dispositivi di protezione individuale*) adeguati e tali da garantire in ogni caso che l'aria filtrata all'interno del DPI non sia superiore ad un decimo del valore limite (*ossia 10 ffl*)
- b) uso dei DPI intervallato a periodi di riposo
- c) utilizzo di DPI secondo i criteri indicati nel punto b) anche per le basse esposizioni».

A fronte dell'indeterminatezza della figura dell'esposto così come emerge dai diversi articoli del decreto 257 ma anche dal d.lgs. 277, l'INAIL che da subito è stata deputata, con il suo organismo tecnico CONTARP, a certificare l'esposizione è pervenuta ad assumere (sulla base di una metodologia comune a molte altre fonti espositive) come qualificata quell'esposizione che fosse superiore al TLV previsto dall'ACGIH, ripreso dall'articolo 24 sopra citato.

Tale riferimento è stato fatto proprio prima dalla magistratura ai diversi livelli ed è stato confermato, poi, con la sentenza 15 maggio 2002, n. 7048 dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che i benefici pensionistici di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 257/1992 (secondo cui «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5») vanno riconosciuti ai soli lavoratori che abbiano corso il «rischio effettivo e non meramente ipotetico» di contrarre una ma-

lattia a causa di una prolungata esposizione a quella sostanza. Tali benefici saranno riconosciuti, infatti, solo ai lavoratori che provino:

- ▶ di aver svolto una delle attività lavorative soggette ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, presso l'INAIL;
- ▶ di aver lavorato in un ambiente caratterizzato dalla presenza di valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli articoli 24 e 31 del d.lgs. 277/1991;
- ▶ di aver lavorato in tale ambiente per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni (periodo nel quale devono essere ricomprese tutte le «pause fisiologiche» dell'attività lavorativa, quali ferie, festività, permessi).

Infine anche il legislatore ha fatto propria tale scelta quando con il decreto del 27-10-2004 ha confermato quello che era già stabilito con l'articolo 47 comma 3 del d.l. 30-09-2003 n. 269 e cioè che il beneficio si applica ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Come si vede la norma sui benefici pensionistici introduce un secondo, diverso piano di tutela del lavoratore esposto all'amianto e i due piani (rischio per la salute ed esposizione necessaria per il beneficio) non devono in alcun modo essere confusi.

Infatti, va detto che una esposizione ponderata e quindi continuativa a 100 ff/litro non è da considerarsi per niente trascurabile ai fini della salute, specialmente se subita senza l'ausilio di alcuna protezione individuale.

In secondo luogo, non è esatto citare il solo art. 24 del d.lgs. 277 trascurando il contenuto del primo comma dell'art. 27, nel quale vengono riaffermati ed esplicitati nella sostanza, in particolare nella gerarchia degli interventi da adottare, i principi dell'art. 21 del d.p.r. 303 sulla massima protezione dei lavoratori dall'esposizione a polveri dannose anche a livelli inferiori a quelli previsti nell'art. 24.

Ricordiamo, inoltre, che il d.lgs. 277/91 è il recepimento della direttiva CEE 477 del 1983, emanata per la prevenzione del rischio di contrarre l'asbestosi, che non ha niente a che vedere con la prevenzione del rischio cancerogeno dell'amianto, che si attua evitando l'inalazione, anche minima, delle fibre aerodisperse.

Tale posizione in merito al rischio cancerogeno da amianto è in accordo con le conoscenze scientifiche, che per prevenire il mesotelioma indicano l'assenza di soglia minima, mentre è noto che i livelli di esposizione necessari a causare asbestosi clinicamente conclamata sono molto maggiori di quelli che causano tumori polmonari e mesotelioma. Livelli di esposizione più bassi possono causare l'inizio del processo fibrotico, ma non la sua progressione.

Oggi siamo in presenza di una nettissima riduzione del rischio di comparsa di questa patologia, mentre assistiamo ad un aumento delle forme neoplastiche anche in relazione al venir meno dell'effetto «sottrazione al rischio tumore» che l'asbestosi determinava in ragione delle diverse lunghezze dei tempi di latenza per contrarre la malattia.

Si ricordava prima la differenza normativa fra prevenzione del rischio di asbestosi e prevenzione del rischio cancerogeno e questo per evidenziare che se vi è un problema di soglia con l'asbestosi, questo non è certamente presente con le neoplasie. Né

nell'uomo, né nell'animale da esperimento si sono potuti studiare gli effetti di dosi molto basse. Il fatto che il rischio (almeno di tumori polmonari) cresca linearmente con la dose, autorizza a pensare che altrettanto decresca con essa e che quindi a dosi bassissime anche il rischio sia tale, e dunque non nullo. Questo è un argomento contro l'ipotesi dell'esistenza di una soglia.

Doll e Peto così si esprimono sul punto: «(...) Non è stata dimostrata nessuna soglia per l'effetto cancerogeno dell'amianto, né nell'uomo né negli animali da esperimento e, in assenza di una evidenza positiva di una soglia, noi abbiamo adottato il principio scientifico standard e quindi assunto che una soglia non esista» (Doll R., Peto J., *Effects on health of exposure to asbestos*, Southampton University Library, 1985).

Più recentemente Hodgson e Darnton scrivono: «(...) Una diretta conferma statistica dai dati umani dell'esistenza di una soglia è virtualmente impossibile» (Hodgson J.T., Darnton A., *The quantitative risks of mesotelioma and lung cancer in relation to asbestos exposure*, Ann Occup Hyg, vol. 44, n. 8, 2000). Però è certamente vero che dosi molto basse potrebbero richiedere tempi di latenza più lunghi dell'aspettativa di vita e quindi configurare, in pratica, l'esistenza di una soglia.

Da un punto di vista igienistico l'esposizione all'amianto può essere, in accordo con la letteratura, definita secondo lo schema appresso riportato.

ANFIBOLI O MISCELA CRISOTILO/ANFIBOLI

| CONCENTRAZIONE IN FIBRE/LITRO | LIVELLO |
|-------------------------------|-------------|
| 0 - 2 | Ambientale |
| >2 - 10 | Molto basso |
| >10 - 100 | Basso |
| >100 - 200 | Medio |
| >200 - 600 | Medio-alto |
| >600 - 3000 | Alto |
| > 3000 | Molto alto |

Si è fatto riferimento alla miscela di crisotilo ed anfiboli in quanto essa è circostanza molto probabile nel caso dell'esposizione di utilizzatori di prodotti contenenti amianto. E questo a fronte di una controversia, presente in campo scientifico, sulla minore potenza cancerogena del crisotilo rispetto all'insorgenza di mesoteliomi.

Dalla disamina dei dati di uno dei più attivi ed antichi registri dei mesotelioma, quale è quello toscano, possiamo trarre indicazione dei settori maggiormente interessati dal rischio amianto:

- 1) tessile ed abbigliamento;
- 2) edilizia e produzione di cemento amianto;
- 3) rotabili ferroviari (costruzione e riparazione);
- 4) rotabili ferroviari (costruzione e riparazione + ferroviari);
- 5) energia elettrica;
- 6) cantieri navali (+ marina militare e mercantile).

Si tratta di dati che fotografano una realtà regionale, ma che trovano conferma nei dati pubblicati da poco da parte del Registro Mesoteliomi del Veneto, dove i settori

maggiormente interessati sono i medesimi, anche se con una diversa distribuzione percentuale:

- 1) edilizia civile ed industriale;
- 2) costruzione e riparazione di mezzi ferroviari, tranvie ed autobus;
- 3) cantieristica navale (costruzione e manutenzione);
- 4) produzione, commercio ed utilizzo di cemento amianto ivi compresa la posa e gli interventi su condotte in cemento-amianto;
- 5) industria chimica;
- 6) costruzione, manutenzione caldaie, addetti a forni e caldaie;
- 7) industria tessile.

Prima di esaminare le problematiche con cui siamo chiamati a confrontarci, appare necessario riassumere brevemente alcuni concetti fondamentali (che assumono maggior valore nella trattazione dei casi ex decreto del 2003):

► Uso «**diretto**» di amianto

Con questo termine si intende indicare quell'utilizzazione che prevede l'amianto come costituente del prodotto finito di un'azienda. Ad esempio, industrie del cemento amianto, produzione di motori a scoppio con coibentazioni o guarnizioni di amianto. Si tratta della tipologia a cui fanno riferimento la maggior parte dei casi che hanno ottenuto il riconoscimento dalla CONTARP/INAIL.

► Uso «**indiretto**» di amianto

Si tratta dell'impiego di amianto come ausilio al processo produttivo. Ad esempio, i guanti del fonditore o la coibentazione della tubazione di vapore dalla caldaia al punto di utilizzazione. In questa tipologia vengono fatte rientrare anche quelle esposizioni dovute allo svolgimento di operazioni di manutenzione che determinano contatto con amianto (freni, frizioni, baderne, coibentazione di tubature per il trasporto di fluidi o vapori a temperatura, ecc.). Si tratta di lavorazioni, generalmente, svolte in maniera intermittente (vedi punto specifico). Per queste tipologie espositive l'INAIL, a fronte del rilascio del curriculum da parte delle aziende, non è pervenuta a riconoscere l'esposizione «qualificata» e dunque questa è la tipologia che maggiormente è presente nel contenzioso giudiziario.

Per distinguere queste due situazioni, in passato venivano usati rispettivamente i termini «**attivo**» e «**passivo**», che adesso utilizzeremo per indicare invece due diverse situazioni di esposizione. Pertanto:

► Esposizione «**attiva**»

Quando un soggetto è esposto a fibre aerodisperse che si sprigionano dal materiale che sta lavorando.

► Esposizione «**passiva**»

Quando un soggetto è comunque esposto a fibre di amianto aerodisperse, ma che provengono da una lavorazione che egli non sta eseguendo.

► Esposizione «**passiva ambientale**»

È la condizione di esposizione di soggetti che lavorano in ambienti dove siano presenti coibentazioni della struttura costituente l'edificio sede dell'ambiente di lavoro.

Altro elemento da tenere in considerazione concerne la possibilità di aerodispersione delle fibre di amianto. Convenzionalmente i materiali contenenti amianto vengono classificati in base alla loro friabilità per stabilire la potenzialità di rilascio di fibre nell'aria. La classificazione secondo friabilità assegna i vari materiali a tre categorie:

- ▶ **friabili**
- ▶ **mediamente friabili**
- ▶ **compatti.**

Il grado di friabilità è determinato da:

- ▶ il *legante*, con il quale le fibre vengono tenute insieme al fine di dare la stabilità meccanica adeguata al materiale che viene fabbricato;
- ▶ la *vetustà*, che usualmente rende più friabile il materiale per degrado fisico del legante.

Vengono pertanto classificati come **friabili** quei materiali costituiti dal fiocco di amianto puro o contenente in minima percentuale deboli leganti inorganici o sintetici. Le fibre vengono facilmente rilasciate in aria anche con una debole azione meccanica. L'amianto spruzzato è il classico esempio di materiale friabile.

Mediamente friabili sono classificati quei materiali che usualmente da nuovi non rilasciano fibre, se non disturbati meccanicamente. Possono comunque rilasciarle se lavorati con utensili manuali come seghetti o lime. I cartoni ed i tessuti sono considerati mediamente friabili.

Compatti risultano essere quei materiali costituiti da leganti molto forti, come cemento o resine organiche. Sono in grado di rilasciare fibre solo se lavorati con utensili meccanici ad alta velocità. La vetustà può incrementare il loro grado di friabilità. Classico esempio sono il cemento amianto ed il vinil amianto, di cui è stato fatto largo uso per i pavimenti delle navi.

Veniamo, poi, a due variabili che hanno un'influenza determinante nella definizione dell'esposizione, quali la frequenza e la probabilità.

▼ **Frequenza**

Generalmente si definisce *frequenza* il numero degli eventi nell'unità di tempo. In campo igienistico potremmo definire «frequenza» il numero degli eventi che contribuiscono all'esposizione di un soggetto che svolge una determinata mansione, ad esempio quante volte al giorno/mese/anno egli fa uso della sostanza sotto esame: questo si traduce in tempo di esposizione rispetto al tempo totale di lavoro. Potremmo, quindi, già distinguere sommariamente due condizioni:

- 1) Continua.
- 2) Intermittente.

La condizione **1)** è facilmente intuibile e di conseguenza tutto ciò che non è inquadrabile in essa rientra nella condizione **2)**.

Le condizioni rientranti in **2)** possono essere utilmente precisate ed il loro grado di disaggregazione dipende dalla qualità e quantità di informazioni disponibili. Potremmo indicare, ad esempio, quattro gradazioni di frequenza:

- A. Sporadica = tempo di esposizione maggiore di 0, ma non esposizione per la maggior parte del tempo di lavoro.
- B. Bassa = tempo di esposizione non superiore al 20% del tempo di lavoro, in altri termini due ore/die, un giorno/settimana, due mesi/anno.
- C. Media = circa la metà del tempo di lavoro in condizioni di esposizione.
- D. Alta = esposizione per circa l'80% del tempo di lavoro, in altri termini 6 ore/die, 4 giorni/settimana, 9 mesi/anno.

▼ Probabilità

Generalmente questa variabile viene utilizzata per esprimere l'incertezza della presenza/assenza di un agente in un dato periodo storico e luogo specifico.

Qualora invece sia nota la presenza dell'agente, ma vi sia incertezza sulla utilizzazione/esposizione di addetti con una data mansione, può essere utile abbinare la variabile «probabilità» a quella della frequenza. L'utilizzazione di questa variabile può essere indicata quando medesime lavorazioni possono comportare l'utilizzazione di materiali a diverso grado di tossicità, oppure per caratterizzare esposizioni passive di personale che non occupa una postazione di lavoro fissa.

Facciamo un esempio: in un'azienda sono presenti numerosi elementi coibentati, non tutte le coibentazioni sono in amianto, ma soltanto in parte. Le altre sono realizzate con materiali di natura diversa. Tutti gli elementi coibentati necessitano di manutenzione. La probabilità per un manutentore di lavorare in presenza di amianto è proporzionale alla frazione di quest'ultimo sul totale delle coibentazioni.

La variabile «probabilità» può essere indicata, ad esempio, nel caso degli interventi su citati, con gli stessi quattro livelli utilizzati per la frequenza:

- A. Sporadica = probabilità > 0 ma improbabile per la maggior parte degli interventi.
- B. Bassa = probabilità non superiore al 20% degli interventi.
- C. Media = circa la metà degli interventi in condizioni di esposizione.
- D. Alta = 80% di interventi in condizioni di esposizione.

Il tema della probabilità è sotteso a molto del contenzioso giudiziario in corso ed ancor più lo sarà nelle tipologie espositive che sono pervenute a richiedere il riconoscimento a seguito del decreto del 2003.

Stante la normativa vigente¹, l'esposizione all'amianto deve essere riconosciuta per tutti i lavoratori che soddisfano almeno una delle due condizioni che seguono:

- a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto; produzione di manufatti in cemento-amianto, di

¹ L'area di applicazione di questa provvidenza è stata sensibilmente ampliata dalla legge 4 agosto 1993 n. 271, con la quale fu eliminata ogni condizione di dipendenza da imprese con precise caratteristiche, per introdurre il principio che qualsiasi lavoratore, assicurato presso l'INAIL, che fosse stato comunque esposto all'amianto potesse usufruirne. Le norme riguardanti gli aspetti previdenziali sono state ulteriormente estese dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 anche ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.

freni e frizioni, guarnizioni corde e tessuti; posa in opera di coibentazioni per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali);

- b) abbiano svolto attività diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni anche saltuarie all'amianto, sempre che si possa orientativamente ritenere che l'esposizione media annuale sia stata superiore a 100 ff/l come valore medio su otto ore al giorno.

Sulla scorta di tali considerazioni tecniche si verifica il diritto ai benefici previdenziali, valutando sia l'entità che la durata dell'esposizione.

Abbiamo, finora, gestito casi in cui i lavoratori, avendo adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi, avevano presentato la domanda per vedersi riconoscere i benefici pensionistici e si sono, invece, visti denegare il diritto in ragione della mancata attestazione da parte dell'INAIL² di un'esposizione qualificata ed è contro questo provvedimento che il lavoratore, tramite l'INCA, ha adito le vie legali (non si entra nel merito della tipologia espositiva stante l'intervento normativo)³.

Si tratta in genere di casi in cui la ricostruzione della esposizione professionale deve riferirsi a periodi di lavoro ormai lontani nel tempo, ma soprattutto ci si riferisce ad epoche in cui la normativa, anche di tipo previdenziale, era caratterizzata da formule generiche e da scarsità/assenza di controlli.

Solo dopo la metà degli anni '70 sono iniziate, peraltro in alcune realtà limitate, le indagini ambientali.

² Il Ministero del Lavoro ha, per conseguenza, riconosciuto all'INAIL la capacità tecnica di decidere nel merito e, a seguito di ciò, fu predisposta una procedura che aveva lo scopo di pervenire all'emissione di certificazioni da parte delle Sedi territoriali dell'INAIL, che dovevano agire sulla base degli elaborati tecnici preparati azienda per azienda, con la definizione delle esposizioni reparto per reparto, mansione per mansione, periodo per periodo. Il Ministero del Lavoro ha validato una nota tecnica del seguente tenore: «Le linee di condotta delle Consulenze Tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l'applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della Legge 271/93 sono riassumibili nel modo che segue. Vengono raccolte tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell'INAIL stesso, e così via. Se ne esaminano i contenuti, si confrontano le eventuali discrepanze, si approfondisce nei casi necessari il livello di conoscenze e si determina un quadro il più possibile preciso della situazione dell'inquinamento da fibre, mansione per mansione, e tenendo conto dell'evoluzione della situazione ambientale e lavorativa nel corso del tempo. Una volta disponibili tutte le conoscenze (ivi comprese quelle legate all'esecuzione di indagini mirate di igiene industriale), si procede al giudizio di valutazione tecnica, riconoscendo l'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori che si vengono a trovare in una delle condizioni che seguono: a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto; produzione di: manufatti in cemento-amianto; di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazioni per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali); b) abbiano svolto attività diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto, sempre che si possa orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre /cm³ come valore medio su otto ore al giorno». Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti nell'art. 24, comma 3 del d.lgs. 277/1991.

³ Il modo di operare indicato dal Ministero è svincolato, come già detto, dalla mera constatazione, di tipo amministrativo, dell'avvenuto o non avvenuto pagamento del premio supplementare ad opera del datore di lavoro. Esso porta ad individuare, sulla base di sole considerazioni tecniche, per quali mansioni possa essere riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale e per quali no. Consente anche di delimitare nel tempo i periodi che comportano il beneficio da quelli che lo negano»

Questo fa sì che nella maggioranza dei casi (per non dire nella totalità dei casi) oggetto di contenzioso giudiziario non si disponga di dati sulla presenza/quantità di amianto nell'ambiente di lavoro.

Ricordando che, qualora disponibili, i dati ambientali degli anni '70 e '80 vanno sottoposti a disamina critica ed «attualizzati», si pensi – come più volte ricordato da Chiappino – alle diverse sensibilità dei metodi di prelievo e di lettura.

L'ultimo decennio di utilizzazione dell'amianto è stato caratterizzato dalla graduale sostituzione del materiale con conseguenti ristrutturazioni aziendali, ma anche bonifiche e modifiche del ciclo produttivo (queste ultime hanno avuto un'accelerazione nei primi anni '90) e questo permette di avere conoscenza, se naturalmente la bonifica è avvenuta dopo l'entrata in vigore del 277, della quantità di materiale smaltito in corso di bonifica.

Questo fa sì che, per ricostruire il quadro dell'esposizione, occorre effettuare un'indagine che riguardi:

- ▶ l'organizzazione del lavoro;
- ▶ i materiali contenenti amianto utilizzati direttamente dal lavoratore e nel ciclo – produttivo;
- ▶ i macchinari in uso;
- ▶ le caratteristiche degli ambienti di lavoro (ambienti chiusi e ristretti ad esempio);
- ▶ l'incidenza dei casi di mesotelioma può essere utilizzata come indicatore (presuntivo) dei livelli espositivi.

Come si diceva, per noi ogni volta si tratta di ricostruire l'esposizione in assenza di dati ambientali e in condizioni in cui le lavorazioni non prevedono più da tempo l'utilizzazione dell'amianto e a nulla valgono, dunque, i sopralluoghi della CONTARP.

In questi casi di lavorazioni o di interi processi che sono stati definitivamente dimessi, non rimane che la consultazione della letteratura scientifica e la ricerca di dati rilevati negli stessi comparti in condizioni simili a quelle indagate, arrivando a creare delle matrici che permettano di classificare le diverse mansioni in relazione ai livelli di esposizione. Le matrici possono essere costruite in diversi modi a seconda degli obiettivi che ci si pone e, di conseguenza, della loro utilizzazione, ma tutte devono essere necessariamente caratterizzate dal fattore tempo.

I parametri relativi alla mansione, quelli riguardanti l'esposizione opportunamente codificati ed il tempo, come ricorda Silvestri, vanno riportati su due o tre assi cartesiani. Le matrici occupazione/esposizione sono più informative se tra le variabili che le caratterizzano vi sono la probabilità di esposizione, il livello di esposizione o altre variabili volte a circoscrivere meglio l'esposizione stessa. Le matrici costruite con dati di esposizione quantitativi permettono il calcolo immediato dell'esposizione cumulativa per singola mansione.

Dove i livelli dell'esposizione sono espressi in termini semiquantitativi è necessario costruire un indice composito che consenta una valutazione complessiva dell'esposizione in un determinato arco di tempo.

A fronte di una problematica assai complessa la CONTARP dell'INAIL perviene al calcolo della concentrazione delle fibre di amianto, come valore medio di 8h al giorno, mutuando un criterio messo a punto in Germania.

La concentrazione media giornaliera di fibre di amianto alle quali il lavoratore è esposto durante l'anno è data dalla formula:

$$F \times t \times 5,21 \times 10^{-4} \text{ fibre cm}^{-3}$$

dove:

F = concentrazione delle fibre

T = tempo di esposizione in ore

$$5,21 \times 10^{-4} = 1 \text{ h lavorativa/1 anno lavorativo}$$

Se applicando al caso del singolo lavoratore si ottiene un valore superiore a 0,1 fibre cm^{-3} il lavoratore viene considerato esposto all'amianto.

Nella definizione dell'esposizione, stanti le contestazioni metodologiche prospettate dall'INPS in diverse sedi, riportiamo parti di un documento della CONTARP nazionale INAIL a firma dell'ing. Altarocca, in cui si legge che: «In merito al punto b) va chiarito che l'esposizione media annuale è intesa come dose cumulata di fibre/cc considerando i tempi effettivi di esposizione sul luogo di lavoro e median-dola sull'arco dell'anno. Ad esempio 24 gg di lavoro nell'anno trascorsi in una attività che espone ad una concentrazione di fibre pari a 1,6 ff/cc per 5 h di lavoro per ogni turno corrispondono ad una dose media annua di $(1,6 \times 24 \times 5/8)/240 = 0,1$ ff/cc. Il criterio tecnico di valutazione fa riferimento ad una esposizione limite (intesa come media annuale ponderata sulle otto ore lavorative giornaliere) di 100 ff/litro (0,1 ff/cc) quale valore discriminante. Il superamento di tale indice è requisito indispensabile per l'ammissibilità del caso nell'ambito della condizione b)».

Orbene, come ricordano Verdel e Ripanucci (vedi *L'amianto dall'ambiente di lavoro all'ambiente di vita. Nuovi indicatori per futuri effetti*, a cura di Minoia-Scansetti-Piolatto-Massola, Fondazione Maugeri IRCCS, Pavia, 1997) «il punto più critico di tutto il procedimento è rappresentato dalla conoscenza del valore di F».

A questo proposito la stessa CONTARP ricorda che per supplire a tale carenza informativa si è pervenuti alla creazione di una banca dati ricorrendo alla pubblicistica internazionale e nazionale⁴.

⁴ A scopo esemplificativo riportiamo quanto indicato in una pubblicazione dell'INAIL (Verdel U., Ripanucci G., *La valutazione dell'esposizione ad amianto ai fini dei benefici previdenziali*, in «Rivista degli Infortuni e delle Malattie professionali», 1996) in cui sono riportati i valori di concentrazione ambientale di fibre di amianto per diverse lavorazioni. In particolare:

- per la preparazione di una guarnizione in amianto viene riportato un valore di concentrazione pari a 0,5 fibre/cc³;
- per la rimozione di guarnizioni di valvole viene riportato un valore di concentrazione pari a 0,3 fibre/cc³;
- per l'attività di avvolgimento di tubazioni viene riportato un valore di concentrazione di fibre di amianto pari a 1,5 fibre/cc³;
- per la manipolazione di coperture di tessuti di amianto, posa di materiali come guarnizioni per porte ecc. un valore di concentrazione pari a 1,3 fibre/cc³;
- uso di abbigliamento in amianto per la protezione contro il calore, guanti in ogni situazione di uso un valore di concentrazione pari a 1,0 fibre/cc³.

Questi valori rappresentano concentrazioni di picco che vengono raggiunte durante lo svolgimento di specifiche operazioni dirette su parti in amianto, anche se si può presumere che la concentrazione di fibre aerodisperse non ritorni al valore di fondo immediatamente al termine di tali operazioni. Questi valori devono essere inseriti in una metodologia che permetta di derivare da questi valori un livello di esposizione annuale pari a 0,1 fibre/cc³.

Si tratta del sistema Amyant, che è stato largamente distribuito dall'INAIL in tutte le sedi convegnistiche.

Si tratta di un sistema la cui concezione è indubbiamente valida, ma che presenta larghe lacune in merito a settori di esposizione non-tradizionale ed anche evidenti sottovalutazioni del rischio, come peraltro confermato dalla giurisprudenza che abbiamo ottenuto in questi anni.

Metodologia analoga è stata utilizzata in molte sedi di Tribunale a seguito di una scelta operata dai CTU, ma anche in letteratura: si pensi, a mo' di esempio, al lavoro comparso su «La Medicina del Lavoro» a firma del professor Chiappino, in cui per definire l'esposizione ad amianto nell'industria tessile non amiantifera (un'esposizione legata all'amianto rilasciato dai sistemi di frizioni e freni dei telai) si è fatto ricorso non solo ai dati di letteratura, all'ispezione di situazioni lavorative «per analogia» ancora esistenti, ma anche ai dati ed alle conoscenze presenti all'interno del Museo del Tessile di Busto Arsizio

Per quanto riguarda la giurisprudenza segnaliamo, fra le altre, le sentenze del Tribunale di Latina con le quali si attribuisce il beneficio affermando che solo due navi erano ancora in servizio ma che «(...) lo stato delle imbarcazioni non potute esaminare presumibilmente non si discosta da quello delle navi oggetto di indagine (...)» ed ancora «(...) il CTU ha comunque accertato, sulla base delle descrizioni di imbarcazioni simili a queste ultime, la presenza di massiccia quantità di asbesto. Il consulente ha, poi, preso in esame la banca dati Amyant dell'INAIL, nella quale sono riportate alcune lavorazioni ed i valori dell'esposizione ad esse riferibili, lavorazioni similari a quelle svolte dal ricorrente. Sulla base dei valori della predetta banca e tenuto conto dell'esposizione annua media, lo stesso ha concluso che l'esposizione a MCA (materiali contenenti amianto) del ricorrente è stata superiore ai limiti di legge».

Sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni possiamo così riassumere i diversi approcci alla problematica della valutazione della esposizione adottata nei diversi Tribunali e dai diversi CTU nominati.

- ▶ lavorazioni ad alta polverosità effettuate con frequenza nell'arco giornaliero in assenza di adeguata captazione determinano in modo «apodittico» il superamento delle 100 f/l per tutto il turno di lavoro (si tratta di una estrapolazione dal concetto igienistico di *overload*);
- ▶ formula tedesca con l'introduzione di dati aziendali esclusivamente;
- ▶ formula tedesca con l'introduzione dei dati di letteratura specifica;
- ▶ formula tedesca con l'introduzione di dati di letteratura per analogia;
- ▶ classificazione in gruppi di probabilità di esposizione. Tale classificazione può avere i caratteri generalistici o essere costruita sulle singole situazioni lavorative oggetto di contenzioso.
- ▶ stima qualificata del rischio (*numero di ore di esposizione : numero di ore lavorate anno x numero degli anni di lavoro x concentrazione fibre di amianto espressa in fibre/litro = XXXX*).

Tutti questi metodi mirano a determinare se i picchi espositivi che si sono creati nel corso delle lavorazioni o in corso di esposizioni ambientali, se «spalmati» sul

tempo di lavoro (così come codificato⁵), abbiano determinato un'esposizione media ponderata pari alle cento fibre/litro. Non dimenticando che l'altro requisito indispensabile per ottenere il diritto è dato da una esposizione all'amianto pari o superiore ai 10 anni solari.

Le ultime due tipologie valutative possono comportare problemi di «gestione» da parte del magistrato nel districarsi fra una probabilità superiore al 95% ed una inferiore al 95%, con possibile non riconoscimento del beneficio per i lavoratori per i quali il CTU perviene a definire una stima.

Normalmente i giudici autorizzano i CTU ad acquisire in corso di operazioni peritali, oltre alla documentazione agli atti, tutti quegli elementi che possono essere utili per formarsi un giudizio, ivi comprese le testimonianze del lavoratore o di suoi compagni di lavoro, fino ad autorizzare la possibilità per il CTU di effettuare un sopralluogo in azienda.

Registriamo, tuttavia, alcune realtà in cui i giudici impongono che l'esame venga svolto sulla base delle documentazione depositata in atti, per cui in sede di operazioni peritali il lavoratore non viene ascoltato e non può fornire elementi a contrasto della tesi INAIL.

In molti casi, specie in quelli che sono venuti all'attenzione della magistratura in tempi più recenti, si può rilevare che motivo del contendere è spesso dato dal fattore tempo di esposizione cioè la lettera T della formula tedesca che si citava in precedenza.

Per una corretta determinazione del tempo di esposizione (sapendo che in questo gioca molto anche il vissuto del lavoratore) è risultato utile indagare sui seguenti argomenti:

- ▶ dettagliata anamnesi lavorativa del soggetto per tutto il periodo di lavoro nell'azienda indagata;
- ▶ ciclo di lavoro;
- ▶ modalità di manipolazione della/e sostanza/e possibili fattori di rischio per le patologie indagate;
- ▶ operazioni comportanti impegno fisico di una certa importanza;
- ▶ lavori che possono comportare, per le modalità di svolgimento, contatto maggiore con le sostanze inquinanti e conseguenti imbrattamenti;
- ▶ dispersione di sostanze inquinanti;
- ▶ informazione sui rischi;
- ▶ dispositivi di protezione individuale;
- ▶ dispositivi di protezione collettiva;
- ▶ provvedimenti aziendali in caso di inosservanza delle maestranze alle leggi o disposizioni aziendali;
- ▶ modalità di effettuazione delle pulizie;
- ▶ produzione di rifiuti e modalità di smaltimento;
- ▶ igiene personale;

⁵ 1920 ore convenzionali di lavoro annuo.

- ▶ abiti da lavoro (frequenza di cambio, modalità di lavaggio);
- ▶ servizi igienici (spogliatoi e docce);
- ▶ indagini sanitarie (tipo e periodicità);
- ▶ ditte in appalto e lavori appaltati;

Tutto questo si va a sommare ad altre «incongruenze», solo in parte dovute all'alto numero di casi pendenti quali:

- ▶ affidamento delle consulenze a competenze diverse: medici del lavoro, medici dei servizi SPISAL/SPRESAL, igienisti, ingegneri (questa è la tipologia che, alla luce dell'esperienza, determina maggiori problematiche), tecnici dell'ambiente, medici-legali ed infine anche medici con maggiore esperienza in campo clinico-terapeutico;
- ▶ affidamento a diversi CTU dei casi provenienti dalla medesima azienda, il che comporta anche l'adozione di metodologie diverse, come sopra indicato, con conclusioni diverse e a volte contrastanti.

Il problema nuovo che si è venuto consolidando negli ultimi anni è quello del non completamento dei requisiti «amministrativi» per impossibilità per il lavoratore di accludere alla domanda il curriculum. Tale carenza curriculare può essere dovuta a:

- a) diniego da parte del datore di lavoro di rilasciare tale attestazione, in quanto sostenga che il lavoratore non è mai stato adibito in azienda ad una delle mansioni/attività indicate nel decreto (coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; produzione di manufatti contenenti amianto; fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto di strutture, impianti, edifici o macchinari; demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, saggatura e taglio di manufatti contenenti amianto; raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto). Rispetto a questa eventualità, in molte realtà è stata sperimentata la metodologia prevista dal comma 4 dell'articolo 3, che si è in genere dimostrata inefficace in quanto le aziende non si presentano al tentativo di conciliazione;
- b) assenza della figura abilitata a tale rilascio (datore di lavoro, curatore fallimentare, ecc). Qui le difficoltà aumentano, in quanto spesso manca qualsiasi elemento che permetta di certificare l'attività lavorativa. In questi casi dai dati assunti in diverse realtà viene avviata la procedura presso la Direzione provinciale del lavoro, con scarsi risultati.

Stanti queste difficoltà, in diverse realtà sono già state avviate azioni legali per ottenere in sede giudiziaria il rilascio del curriculum, avendo ben chiaro che l'eventuale riconoscimento curriculare di lavoratore potenzialmente esposto non determina l'automatico riconoscimento dei benefici pensionistici, ma avvia, so-

lo, la seconda parte della procedura, che attribuisce all'INAIL il compito di certificare la «qualificata» esposizione.

Deve essere ben chiaro, lo ribadiamo, che il rilascio del curriculum non è un riconoscimento dell'esposizione superiore alle 100 fibre/litro, ma solo del fatto che il lavoratore ha operato in una situazione in cui vi era una esposizione «possibile».

In queste fattispecie rientrano, sicuramente, anche per quanto desumibile dai dati delle domande pendenti all'INAIL:

- ▶ i dipendenti di un'azienda che per una parte dei propri dipendenti ha rilasciato il curriculum e per un'altra no, sapendo che spesso questi ultimi possono rivendicare un'esposizione passiva o occasionale;
- ▶ categorie esposte al solo rischio ambientale (Poste, Scuole, ad esempio). Un recente censimento dell'ARPA dell'Emilia Romagna, quantifica in 1.178 i siti che in Regione presentano ancora amianto e si tratta in larga parte di edifici pubblici: solo 141 sono impianti industriali, mentre 1.037 sono edifici pubblici, di cui il 60% aperto al pubblico;
- ▶ categorie esposte indirettamente ed in maniera potenziale/probabile (Vigili del Fuoco, per fibre rilasciate dai materiali qualora obsoleti e in cattivo stato di manutenzione essendo stati esposti ad insulti fisici e termici).

CONCENTRAZIONI DI AMIANTO GENERATE DA DIVERSE LAVORAZIONI (FIBRE/CM³)

| Lavori | Prelievi ambientali | Prelievi individuali |
|--|---------------------|----------------------|
| Posa di un soffitto nuovo che copre putrelle metalliche spruzzate d'amianto | - | 0.02 |
| Saldatura su putrelle d'acciaio spruzzate d'amianto | 0.09 | 0.19 |
| Perforazione di un intonaco di gesso-amianto (con trapano) | 0.59 | 0.78 |
| Perforazione tra putrelle spruzzate d'amianto al limite della zona spruzzata | - | 0.36 |
| Cambio di una valvola in un condotto spruzzato d'amianto (avvitamento e svitamento) | 1.65 | 4.51 |
| Impasto di un intonaco di unione di lastre con la spatola | - | 0.48 |
| Pulitura di un muro in mattoni in un locale con amianto spruzzato (straccio, spazzola) | 0.23 | da 0.25 a 0.63 |
| Pittura a spruzzo su intonaco di gesso amianto granuloso | - | 0.25 |
| Saldatura a gas di una canalizzazione d'acqua posta su un falso soffitto a 5 cm da una putrella spruzzata d'amianto | 0.14 | 0.15 |
| Passaggio di cavi in un mezzo contenente putrelle spruzzate con amianto | 0.07 | 0.17 e 0.20 |
| Apertura di un falso soffitto che maschera putrelle metalliche spruzzate d'amianto (senza pulitura precedente) | 0.26 | - |
| Spostamento di lastre di falso soffitto che maschera putrelle spruzzate d'amianto dopo pulitura con aspirazione delle zone accessibili | 0.60 | 0.59 e 0.44 |
| Spostamento di falso soffitto di cartone d'amianto tra fogli di alluminio | 0.12 | 0.95 |
| Smontaggio di una caldaia (borra di amianto) | 0.60 | 4.7 |
| Smontaggio di tubo coibentato (all'aria aperta) | - | 0.10 a 0.35 |

CONCENTRAZIONI DI AMIANTO... SEGUE

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Taglio di elementi di cemento amianto (sega a filo senza aspirazione) | 1.27 a 2.07 | 0.66 a 1.57 |
| Taglio di elementi in cemento amianto (sega a denti con aspirazione) | 0.07 | 0.08 a 0.44 |
| Perforazione di elementi in cemento amianto (trapano) | - | 0.42 a 0.75 |
| Taglio a secco di canalizzazioni in cemento amianto (disco) | - | 7 a 19 |
| Taglio a umido di canalizzazioni in cemento amianto (disco) | - | 5 a 14 |
| Perforazione di guarnizione di freni | - | 0.49 a 0.62 |
| Montaggio di guarnizioni di freni | - | 0.51 |
| Spostamento di cartoni di amianto senza protezione | 1.05 | 1.50 |
| Intervento su fasce tessili in amianto | 0.19 | 0.34 |

Attenzione: i valori riportati in questa tabella corrispondono ognuno ad un contesto particolare; non sono valori medi ed hanno solo valore di esempio per potere valutare un livello approssimativo di polverosità raggiunto in un ambiente simile senza ulteriori misure di prevenzione [da INRS, Exposition à l'amiante (nei lavori di manutenzione e di riparazione) - Guida alla prevenzione - luglio 1997].



Esperienze sul territorio

Per una tutela a 360 gradi

di **Ivana Olivieri*** e **Barbara Storace****



*Antonio Corpora
Riflessi
Anni '80
Acquerello
cm. 50x35 ca.
Direzione Nazionale FILCAMS*

* Coordinatrice regionale
INCA CGIL Liguria
** Coordinatore legale
INCA CGIL Liguria

Nella provincia di Genova le domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali quali la cantieristica, le riparazioni navali, la siderurgia sono state largamente agevolate dalla stesura degli atti di indirizzo ministeriali, sulla base dei quali l'Inail ha accolto domande che allegavano semplicemente il curriculum aziendale, senza condurre particolari indagini e/o accertamenti tecnici.

Vorremmo quindi soffermarci su un settore solo parzialmente interessato dagli atti di indirizzo, quello della chimica, per il quale è stato assai più complicato ottenere il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, ci riferiamo, in particolare, alle raffinerie, ai laboratori ed ai colorifici.

Il lavoro che abbiamo svolto è stato proficuo per la collaborazione realizzata tra il Patronato, la consulenza legale (avv. Storace e Palmerini) e il sindacato di categoria.

I funzionari e i delegati hanno raccolto le domande dei lavoratori consegnandole all'INCA per l'avvio della procedura amministrativa.

A seguito del mancato riconoscimento da parte dell'INAIL si è reso necessario valutare i casi nei quali era possibile presentare il ricorso giudiziario.

Abbiamo così riunito i lavoratori assieme alla nostra consulenza legale convenzionata al fine di informare i lavoratori sull'iter da seguire ed escludere i casi in cui non potevano ravvisarsi i requisiti per l'accesso ai benefici previdenziali in questione, in modo da evitare, per quanto possibile, i rischi di condanna al pagamento

delle spese processuali connessi ad un esito negativo del giudizio, esimendoci nel contempo dal proporre cause inutili o dannose.

Al fine di effettuare questa valutazione preventiva la categoria si è impegnata a:

- ▶ reperire la documentazione tecnica riguardante il ciclo produttivo delle aziende, nonché le relazioni della ASL riguardanti le eventuali operazioni di bonifica, per individuare la presenza dell'amianto;
- ▶ ricostruire in modo preciso le attività tipiche delle varie figure professionali rivestite dai lavoratori nel corso della loro storia professionale; attività questa estremamente importante se si considera che la verifica dell'esposizione ad amianto deve essere centrata sulle lavorazioni svolte dal singolo lavoratore;
- ▶ ricercare i testimoni per comprovare sia le lavorazioni svolte che i tempi di esposizione;
- ▶ reperire, ove possibile, i dati epidemiologici relativi a tecnopatie e decessi per causa di malattie professionali amianto-correlate all'interno dei diversi ambiti lavorativi.

Da parte sua, il Patronato INCA si è impegnato a:

- ▶ seguire l'iter amministrativo delle domande;
- ▶ effettuare i controlli delle posizioni assicurative, per accertare la sussistenza di una copertura contributiva sufficiente (almeno 521 settimane di contributi da lavoro effettivo) durante il periodo per cui si richiede l'accertamento dell'esposizione all'amianto;
- ▶ fornire l'assistenza legale nelle modalità previste dalla convenzione con gli studi legali.

Ai fini di una valutazione preventiva del livello di esposizione sufficiente a garantire, con un buon margine di probabilità, l'esito positivo del contenzioso, abbiamo ritenuto utile suggerire ai lavoratori di avvalersi di un consulente tecnico di parte.

Il ruolo del CTP si è rivelato molto utile, sia nella fase preventiva di selezione, che in quella istruttoria.

Il consulente di parte, infatti, dapprima redige una relazione generale descrivendo il ciclo produttivo dell'azienda e la presenza di amianto, passando poi ad esaminare la posizione del singolo lavoratore, con particolare riferimento alla soglia di esposizione di $0,1 \text{ ff/cm}^3$ di cui al decreto legislativo 277/91, ritenuta determinante dalla giurisprudenza prevalente per l'accesso ai benefici previdenziali di cui alla legge 257/92; tale attività permette di valutare – a priori – le figure professionali per cui non è consigliabile azionare il contenzioso.

Nella fase preliminare, invece, il CTP è risultato determinante nell'impostare l'istruttoria di fatto, per esempio selezionando gli elementi utili da produrre in giudizio ed aiutando il legale nella scelta delle circostanze di fatto da dedurre a prova (in particolare tempi e lavorazioni).

Si sottolinea che, nella quasi totalità dei casi, le consulenze tecniche d'ufficio licenziate dai Tribunali nei giudizi di cui si tratta, non possono rilevare oggettivamente il livello di esposizione subito dai lavoratori in epoca risalente; ciò perché le lavorazioni in questione non si svolgono più da anni e la maggior parte delle

aziende ha modificato i propri impianti e procedimenti produttivi, quando non ha, addirittura, cessato di esistere.

I consulenti tecnici d'ufficio, pertanto, operano una sorta di ricostruzione storica e probabilistica delle attività che esponevano alle fibre di amianto.

Il perito di parte si è dimostrato estremamente utile nell'orientare la scelta del consulente tecnico allorché si è trattato di individuare, nell'ambito delle banche dati che raccolgono le lavorazioni tipizzate per cui è stato misurato il livello di esposizione all'amianto, i coefficienti da utilizzare nel caso di specie.

Le banche dati, infatti, riportano per attività simili coefficienti di esposizione anche molto diversi per cui l'abilità del CTP sta proprio nel «convincere» il perito del Tribunale che fra le varie opzioni la più corretta è quella maggiormente favorevole per il lavoratore.

Nel comparto petrolifero abbiamo prodotto contenzioso:

- ▶ per le raffinerie ERG, IPILOM, ICROMA nelle quali è stata riscontrata la presenza di amianto in tutte le parti a caldo e il riconoscimento è stato ottenuto non solo per i manutentori ma per quasi tutte le figure professionali fino al 1992;
- ▶ per i depositi costieri, di stoccaggio e trasporto di prodotti petroliferi dove veniva largamente utilizzato amianto nei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori (DPI), nonché per garantire il mantenimento delle temperature e per mettere gli impianti in sicurezza;
- ▶ per i laboratori chimici delle suddette aziende dove l'amianto veniva utilizzato nelle reticelle spargifiamma, negli apparati per la distillazione e nella coibentazione di tutte le stufe e i fornelli.

Per quanto riguarda i colorifici abbiamo seguito le ditte Brignola e API dove l'amianto è stato utilizzato fino ai primi anni novanta come componente di moltissime vernici, soprattutto per impieghi industriali e navali. Il riconoscimento si è ottenuto per quasi tutte le figure professionali perché in questi stabilimenti si utilizzava amianto in polvere con una diffusa dispersione dello stesso in tutto il ciclo produttivo (anche a causa del mancato utilizzo di adeguati impianti di aspirazione) dalla fase di impasto a quella di inlattamento.

Da questa attività di ricerca della presenza di amianto e delle modalità lavorative sono emerse in molti casi vistose omissioni di misure di sicurezza protrattesi, non di rado, fino alla metà degli anni novanta.

Unitamente ai dati emersi dagli archivi dell'INCA in relazione a tecnopatici e deceduti a causa di amianto, è emersa la necessità di intervenire nei casi suddetti per intentare nei confronti delle aziende interessate, colpevoli di condotte o omissioni penalmente rilevanti, le azioni necessarie al risarcimento del danno biologico e differenziale.



Emilia Romagna

Zuccherifici: l'attività dell'INCA per la tutela delle malattie professionali

di **Ilver Casadio***, **Mauro Masotti****, **Marco Bottazzi*****



Alberto Sughi
Per la Cgil di Cesena
Interno dello studio
1989
Pittura su muro
cm. 135x155 (particolare)
Camera del Lavoro di Cesena

* Responsabile dell'Ufficio infortuni e malattie professionali
INCA CGIL Ravenna
** Consulente legale
INCA CGIL Ravenna
*** Coordinatore medico-legale
INCA CGIL nazionale

▼ L'industria saccarifera in Italia

I primi insediamenti industriali per la trasformazione della bietola da zucchero risalgono alla prima e seconda metà del XIX secolo.

Il vero e proprio boom di impianti sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista della distribuzione territoriale, fermo restando la maggior concentrazione degli stessi in due regioni quali Emilia-Romagna e Veneto, avviene con l'inizio del XX secolo.

Una parte degli impianti costruiti ad inizio secolo sono poi stati dismessi nel corso dei decenni perché obsoleti, altri sono stati ammodernati.

Nel corso dello stesso secolo sono comunque avvenute tutte le costruzioni significative di fabbriche per la produzione dello zucchero.

Si è ritenuto opportuno procedere alla mappatura territoriale degli impianti che sono stati in essere nel XX secolo fino ad arrivare a quelli ancora in funzione nel 2000 in quanto, anche in presenza di dismissioni datate in un territorio, la elevata latenza di alcune patologie asbesto-correlate può permettere associazioni fra patologia ed esposizione lavorativa con relativo riconoscimento dei benefici economici e normativi spettanti anche in territori dove questi insediamenti produttivi non sono più presenti da tempo.

Una parte degli impianti, come già detto, era utilizzato come bietolere, nel qual caso non vi era presenza di amianto.

Il sottostante elenco, non esaustivo, contiene una buona parte degli zuccherifici che hanno operato nel corso del XX secolo in Italia con una distribuzione territoriale per area geografica regionale.

Piemonte: Spinetta Marengo

Lombardia: Casalmaggiore; Ostiglia; Mantova; Sermide; Casei Gerola

Veneto-Friuli: S. Bonifacio; Cologna Veneta; Legnago; Stanghella; Pontelongo; Cavanella Po; Bottrighe; Rovigo; Lendinara; Ficarolo; Ceggia; Porto Viro-Contarina; Cavarzere; Sanguinetto; Montagnana; Este; Cartura; Porto Tolle; Lama; Arquà Polesine; Costa; Badia Polesine; Polesella; Cervignano; San Michele; Portogruaro; Ca' Venier; Ariano Polesine

Emilia Romagna: Sarmato; Piacenza; Parma; S. Quirico Tre Casali; Reggio Emilia; Fontanellato; Finale Emilia; S. Pietro in Casale a e b; Crevalcore; Minerbio; S. Giovanni in Persiceto; Mirandola; Bondeno; Pontelagoscuro 1 e 2; Ferrara 1 e 2; Codigoro; Ostellato; Tresigallo; Comacchio; Ariano E; Jolanda di Savoia; Migliarino; S. Biagio di Argenta; Bando; Anita; Bologna; Molinella; Argelato; Malalbergo; Granarolo; Massalombarda; Mezzano; Classe; Russi; Forlì; Forlimpopoli; Cesena

Toscana: Granaiole; Cecina; Castiglion Fiorentino; S. Agata del Mugello

Marche: Jesi; Montecosaro; Fermo

Umbria: Foligno

Lazio: Rieti; Latina

Abruzzo-Molise: Avezzano; Chieti Scalo; Giulianova; Celano; Termoli

Campania: Capua; Battipaglia

Puglia: Foggia; Incoronata

Basilicata: Policoro

Calabria: S. Eufemia; Lamezia

Sardegna: Oristano; Villasor

▼ **Ciclo produttivo**

Qui di seguito viene presentata in maniera schematica la struttura di uno zuccherificio standard con il suo ciclo produttivo dal conferimento bietole alla produzione dello zucchero.


Successivamente si è provveduto in modo molto succinto alla descrizione più dettagliata delle varie operazioni di lavorazione nella loro sequenza, per poter meglio comprendere l'intera fase della lavorazione della bietola durante il periodo di campagna, periodo che ha sempre avuto una durata media di circa due-tre mesi all'anno.

Si è ritenuto importante procedere a tale descrizione in quanto durante il periodo di campagna il lavoro era svolto oltre che dai dipendenti a tempo indeterminato anche da decine e/o centinaia di lavoratori stagionali assunti all'uopo per il periodo di durata della campagna, con eventuali allungamenti in alcuni casi per periodi di pre e post campagna.

Le mansioni svolte da questi lavoratori stagionali erano in molti casi del tutto simili a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato dello stabilimento.

Siccome molte patologie possono avere dei tempi di latenza molto lunghi e non essere dose-dipendenti, e siccome molti dei lavoratori stagionali hanno svolto le campagne saccarifere in età giovanile per poi dedicarsi ad altre occupazioni stabili in al-

tri settori lavorativi, diventa importante nel corso dell'anamnesi lavorativa per la valutazione di una possibile malattia professionale poter sollecitare i ricordi del lavoratore rispetto a questi eventuali brevi e lontani periodi di attività ed alle mansioni svolte durante gli stessi per poter individuare un nesso fra patologia attuale e la lavorazione svolta all'epoca.



Prima di passare al vero e proprio processo di estrazione dello zucchero le bietole, dopo l'avvenuta raccolta nei campi con un processo di tipo meccanico che provvede anche alla scollettatura delle stesse (per scollettatura si intende quel procedimento che priva la bietola dell'apparato fogliare con relativo picciolo e prima parte del colletto lasciando integra la sola radice che contiene la quasi totalità dello zucchero presente),

vengono conferite allo zuccherificio attraverso un trasporto continuo su autocarri per conferire il prodotto nella condizione di minor degrado possibile dello stesso.

Le fasi di lavorazione all'interno di uno stabilimento saccarifero possono essere suddivise in due grandi categorie principali:

▶ **casa bietole**

▶ **casa zuccheri**

Vediamo ora di analizzare le varie fasi del processo produttivo vero e proprio che porta a trasformare una bietola in cristalli di zucchero semolato.

Vi è poi una parte dello stabilimento, come ad esempio il reparto caldaie per la produzione di vapore, che è invece, insieme al sistema di servizi di pronto intervento e manutenzione, a disposizione ed utilizzato da tutto lo stabilimento, in particolare nel periodo di attività di trasformazione.

■ Casa bietole

Stoccaggio bietole

Una volta giunte allo stabilimento, dopo le operazioni di pesatura e campionamento le bietole vengono avviate allo scarico che avviene attraverso scaricatori meccanici a piattaforma ribaltabile, e successivamente ai silo di stoccaggio.

Il campione del peso medio di circa 50 kg. viene inviato al laboratorio tare per la determinazione del contenuto in terra e del contenuto in zucchero del prodotto conferito, operazioni indispensabili per permettere poi, insieme al peso lordo, la determinazione del corrispettivo da pagare al conferente.

Prima di essere inviate ai silo di stoccaggio mediante trasportatori a nastro, le bietole sono sottoposte a processi di sterratura, diserbatura e prelavaggio per ottenere un prodotto idoneo alle successive lavorazioni.

Trasporto e condizionamento

Dal silo le bietole vengono spinte idraulicamente mediante getti d'acqua di lance di spruzzamento in una canaletta collettrice che le convoglia in fabbrica, visto che le stesse galleggiano per un minor peso specifico rispetto all'acqua,

Durante il percorso viene operata una ulteriore diserbatura mentre una trappola a gravità (spietratore) elimina i corpi estranei a maggior peso specifico e sfuggiti al prelavaggio.

Di solito sono installate più macchine spietratrici e diserbatrici in serie per eliminare completamente tutti i corpi estranei (erba, sassi, terra, ecc.) che accompagnano le bietole conferite.

Le bietole insieme all'acqua di trasporto vengono sollevate mediante pompe nella parte alta della fabbrica dove sono immesse nelle lavatrici per la eliminazione totale di tutti i residui e le impurità, e, dopo la separazione dall'acqua e previo recupero dei frammenti di bietola prodottisi con i trattamenti meccanici, vengono inviate in un capiente deposito (bunker) sopra le tagliatrici in attesa di essere trasformate in fettucce.

Decantazione acque

Le acque di trasporto bietole e quelle di lavaggio sono rimesse in ciclo dopo apposito passaggio in un decantatore dove la terra addensatasi sul fondo viene estratta ed inviata alle vasche di stoccaggio.

Il circuito di lavaggio viene reintegrato dell'acqua perduta con acqua pulita nella zona delle lavatrici bietole.

Tagliatrici

Le bietole lavate sono trasportate dove si trovano le bilance automatiche per la pesatura in continuo del prodotto in lavorazione e le tagliatrici che provvedono a tagliarle in sottili fettucce con superficie ondulata e da qui, attraverso nastri trasportatori, arrivano alla diffusione.

Diffusione

Le fettucce entrano nei diffusori continui dove incontrano in controcorrente acqua calda che permette l'estrazione dello zucchero formando il sugo greggio, un liquido viscoso, torbido che all'aria imbrunisce per ossidazione e che contiene circa il 11-13% di zucchero e titola circa 13-15° Brix.

Il sugo uscente dai diffusori contiene anche particelle solide quali frammenti di polpa in sospensione e pertanto viene passato in appositi setacci detti fermapolpe.

Le fettucce esauste, dette anche polpe esaurite, che escono dalla coda della diffusione sono inviate alla pressatura per eliminare una parte di acqua (acqua di pressatura) che viene poi filtrata, riscaldata e nuovamente riciclata in diffusione per recuperare il saccarosio che ancora contiene e soprattutto perché se inviata ai bacini di stoccaggio aumenterebbe considerevolmente il tasso di inquinamento di tali acque. Il sugo greggio viene a questo punto inviato alla depurazione calcocarbonica.

Essiccazione polpe esauste

Le polpe esaurite dal saccarosio e uscite dal diffusore vengono pressate fino ad un valore di circa il 25% di sostanza secca ed utilizzate per l'alimentazione animale.

Parte delle polpe esauste viene invece essiccata fino al 90% di sostanza secca in appositi tamburi rotanti essiccatori e successivamente vendute come tali o dopo essere state addizionate di melasso.

Depurazione sugo greggio

Questo processo ha lo scopo di eliminare il più possibile tutte le sostanze diverse dallo zucchero che durante la diffusione sono passate nel sugo insieme al saccarosio e comunemente note come non zucchero.

Il primo trattamento, detto predefecazione, viene effettuato mediante addizione di latte di calce al sugo greggio dopo averlo riscaldato a 40-45°C per portare il pH al valore adatto a far precipitare i colloidali non zuccherini..

Il latte di calce viene preparato nello zuccherificio mediante cottura del calcare e successiva trasformazione dell'ossido di calcio formatosi in latte di calce attraverso un trattamento con acqua in tamburi orizzontali rotanti.

Il trattamento del sugo greggio con latte di calce avviene in appositi apparecchi continui muniti di agitatori in cui il sugo greggio si muove in controcorrente rispetto al liquido alcalino.

Segue, previo riscaldamento a 85-90°C, il processo di defecazione con ulteriore aggiunta di latte di calce in controcorrente.

La successiva aggiunta di anidride carbonica, detta saturazione o carbonatazione, fa precipitare sotto forma di colloidi parte dei non zuccheri insieme all'eccesso di latte di calce sotto forma di carbonato di calcio

L'anidride carbonica utilizzata nella saturazione proviene dalla combustione del calcare per produrre l'ossido di calcio.

Dopo decantazione e successiva filtrazione il sugo viene inviato ad una successiva saturazione, detta seconda saturazione, per eliminare eventuali residui di calce e non zuccheri, indi viene nuovamente avviato alla filtrazione da cui esce un sugo limpido, detto sugo leggero, da inviare successivamente al reparto concentrazione.

In molti casi il sugo leggero prima della concentrazione viene fatto passare in resine scambiatrici di ioni per una sua ulteriore e migliore purificazione.

Concentrazione

Il sugo leggero è un liquido giallognolo, limpido, con un Brix di 13-14°, un contenuto in zucchero intorno al 12-13% e privo di tutte quelle impurità che poi andrebbero ad incidere sulla qualità e quantità del prodotto finale, che deve essere privato della maggior parte dell'acqua in esso contenuta, circa l'80%, per arrivare a concentrazioni intorno a 60° Brix ed ottenere un sugo, detto sugo denso, che viene inviato alla successiva cristallizzazione.

Durante questo prolungato riscaldamento si verificano numerosi fenomeni chimici come lo sviluppo di ammoniaca da decomposizione delle ammidi e degli amminoacidi, la formazione di sostanze colorate in bruno, in particolare le melanoidine, causate dall'azione delle sostanze azotate sul saccarosio, che poi incidono sui successivi processi di decolorazione per ottenere lo zucchero bianco.

L'evaporazione viene effettuata attraverso batterie di evaporatori a multiplo effetto utilizzando il vapore prodotto dalla centrale termica per il primo effetto, e quello prodotto dall'ebollizione del sugo nel primo effetto negli effetti successivi.

Il sugo denso caldo viene trattato con carbone decolorante ed eventualmente con anidride solforosa e dopo successiva filtrazione può essere inviato alle bolle di cottura per la cristallizzazione.

■ Casa zuccheri

Cottura

Il sugo denso e chiarificato passa alla cottura che consiste in una ulteriore evaporazione fino ad incipiente cristallizzazione dello zucchero dando origine ad un prodotto chiamato massa cotta.

La cottura si compie in evaporatori discontinui che lavorano isolatamente, non a multiplo effetto, e sotto vuoto a 60° C.

Il vapore che esce dall'alto va al condensatore cui fa seguito la pompa per il vuoto. Ogni bolla di cottura è munita di spia di vetro, di rubinetto per il prelievo di campioni, di termometri e manometri per misurare temperatura e vuoto.

Al fine di ottenere cristalli grossi, facilmente lavabili e separabili dalle acque madri è necessario operare con una soluzione debolmente sovrasatura per favorire solo la crescita dei cristalli già presenti.

Inizialmente si evapora quindi il sugo denso fino ad una debole sovrasaturazione (<120%) quindi si insemmina la soluzione per aggiunta di una sospensione di piccoli cristalli.

Quando lo zucchero comincia a cristallizzare ultimata la cottura si chiude il vapore, si toglie il vuoto e si scarica la massa cotta dal fondo della bolla di cottura in appositi recipienti chiamati mescolatori o cristallizzatori.

Cristallizzazione

I cristallizzatori o mescolatori sono recipienti cilindrici in lamiera muniti di agitatori ad elica e di intercapedine per la circolazione di acqua che, immessa calda o fredda a seconda dei casi, serve per regolare la velocità di raffreddamento e quindi di cristallizzazione dello zucchero.

Qui la massa cotta con il raffreddamento ed il mescolamento completa l'opera di cristallizzazione dello zucchero ed accrescimento dei cristalli.

Centrifugazione

La massa cotta viene inviata ora alla centrifugazione per separare lo zucchero dalle acque madri (scolo verde) e si esegue un lavaggio con acqua calda o vapore ottenendo una nuova e diversa acqua madre (scolo bianco) che contiene molto saccarosio disciolto.

Nel secondo stadio dell'operazione lo scolo verde viene inviato ad una seconda bolla di cottura che dà origine ad una massa cotta di secondo prodotto che va ad una seconda centrifugazione.

Lo zucchero ottenuto dalla centrifugazione della massa cotta di secondo prodotto viene ridisciolti con acqua o sugo leggero e inviato di nuovo alla prima cottura addizionato a sugo denso e/o scoli previa eventuale necessaria filtrazione o depurazione.

Lo scolo bianco ottenuto dal lavaggio in centrifugazione della massa cotta di primo prodotto viene riciclato per una nuova cottura nelle bolle di primo prodotto.

L'acqua madre che si ottiene dalla centrifugazione della massa cotta di secondo prodotto contiene tutto il non zucchero che la depurazione calcocarbonica non ha saputo eliminare e quella quota di saccarosio che non è più separabile per cristallizzazione essendo solubilizzata dallo stesso non zucchero.

Questa acqua madre viene chiamata melasso e lo zucchero in esso disciolto costituisce il saccaromelasso.

Affinaggio

Lo zucchero greggio di bietola non può essere destinato direttamente al consumo in quanto i suoi cristalli sono ancora avvolti da un velo di scioppo che ne al-

tera le qualità organolettiche e visive e pertanto deve essere sottoposto ad una ulteriore serie di trattamenti.

L'affinaggio ha lo scopo di eliminare il velo di sciroppo che avvolge i cristalli e viene svolto durante le operazioni di centrifugazione lavando i cristalli con un getto di acqua finemente polverizzata o con soluzioni di zucchero raffinato.

Decolorazione

Lo zucchero affinato che esce dalle centrifughe viene trasportato tramite nastri in apposite caldaie dove a 80-85° C viene ridisciolti in acqua dolce di recupero, addizionato di carbone decolorante e filtrato a caldo a circa 90° C ottenendo così uno sciroppo denso, liquido e chiaro.

Cottura e centrifugazione

Il sugo così depurato passa ad una nuova cottura e la relativa massa cotta di raffinaria passa ai mescolatori e poi alle centrifughe dove si separa lo zucchero bianco dall'acqua madre ricchissima di zucchero che viene rimessa in circolo secondo le procedure già viste.

Essiccamento e classificazione

Lo zucchero bianco umido che esce dalle centrifughe viene essiccato e raffreddato in appositi apparecchi e sottoposto a vagliatura con depolverizzazione in separatori ad umido.

La polvere di zucchero viene recuperata, sciolta e sottoposta a nuova cristallizzazione in bolla di cottura.

Lo zucchero viene poi inviato allo stoccaggio ed al confezionamento.

Melasso

Si tratta come visto dello scolo che si ottiene dalla centrifugazione della massa cotta di secondo prodotto.

Contiene tutti i non zuccheri che non sono stati fermati nei processi di depurazione ed il saccarosio non cristallizzabile.

Viene utilizzato come additivo alle polpe esauste ed essiccate o per la distillazione con produzione di alcool, previo i necessari trattamenti.

Centrale termica

Non sfugge a nessuno che alla base del ciclo produttivo di uno zuccherificio vi sia un enorme dispendio termico e la necessità dell'uso di una enorme quantità di energia e di vapore.

In ogni zuccherificio vi era pertanto una centrale termica dotata di caldaie per la produzione di vapore da avviare agli impianti per il ciclo produttivo e da inviare agli alternatori per la produzione di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti stessi, integrando eventualmente quest'ultima con quote di energia acquistate in rete quando necessario.

■ Forno a calce

Un'altra parte collaterale ma indispensabile al ciclo produttivo è costituita dal forno a calce dove il calcare viene cotto per produrre ossido di calcio, che idratato mi fornisce il latte calce, ed anidride carbonica: entrambi indispensabili nel processo di depurazione del sugo greggio.

▼ L'amianto negli zuccherifici

A conclusione di questa sommaria descrizione del ciclo produttivo di uno zuccherificio emerge in modo palese l'elevato numero di parti del processo che utilizzano prodotti intermedi ad elevata temperatura o abbisognano di temperature più o meno elevate, a partire dalla enorme quantità di vapore necessaria in quasi tutto il processo produttivo.

Ne consegue che i costi per la produzione ed il mantenimento di determinate temperature sono una parte significativa dei costi di produzione complessivi da sostenere per il funzionamento di uno zuccherificio e questo fa sì che fin dall'inizio del XX secolo venga impiegato per l'isolamento termico l'amianto.

L'attività lavorativa negli zuccherifici è possibile suddividerla in due grandi momenti:

- ▶ la fase di campagna saccarifera della durata di due/tre mesi e nel corso della quale veniva impiegata una grande quantità di personale stagionale per tutte le diverse mansioni con anche una mobilità interzuccherifici. Infatti dato che la stessa proprietà in molti casi disponeva di diversi zuccherifici era frequente che agli addetti venisse richiesto di svolgere la loro attività in sedi territoriali diverse;
- ▶ la fase di intercampaña della durata di 9 mesi e nel corso della quale veniva svolta anche la campagna straordinaria di manutenzione complessiva dell'impianto.

Caldaie, bolle, serbatoi e tubazioni, dovendo contenere e trasportare fluidi ad elevate temperature, necessitavano di una coibentazione con materiale termoisolante, nella fattispecie amianto.

Negli zuccherifici l'amianto, per le sue proprietà coibentanti, è stato impiegato in grandi quantitativi nella coibentazione della centrale termica, nelle caldaie, nelle condutture che servono alla circolazione dei fluidi¹, nei macchinari di lavorazione del prodotto, nelle strutture frenanti delle centrifughe, nei forni essicatori del reparto confezionamento, nelle guarnizioni delle valvole, nei serbatoi dei fluidi; in molte realtà anche nelle strutture di copertura dello stabilimento

L'amianto era presente sotto varie forme, come impasto con cemento attorno ai tubi ed alle casse di stoccaggio, sotto forma di lastre e di corde utilizzate al reparto caldaie, sotto forma di fogli di amiantite utilizzate per costruire guarnizioni o di corde per tenuta su valvole.

Nella maggior parte dei casi, il materiale contenente amianto era ricoperto da un rivestimento protettivo di tipo cementizio, da lamierino ma anche da stoffa o na-

¹ Per resistere all'alta pressione ed alla temperatura gli impasti di gomme, resine e leganti plastici contenevano amianto crisotilo ad una concentrazione variabile fra il 5 ed il 10%.

stro telato cioè strutture che nel tempo andavano incontro a deterioramento con dispersione delle fibre nell'ambiente.

L'esposizione avveniva, quindi, durante gli interventi sia di manutenzione ordinaria durante i periodi di intercampaña che di manutenzione straordinaria, durante la campagna.

Per effettuare gli interventi di manutenzione o di riparazione o di sostituzione su strumenti ed apparecchiature era necessario asportare la coibentazione in amianto mediante l'impiego di martelli e scalpelli, operazione che sviluppava elevate quantità di polveri contenenti fibre di amianto.

Ma le lavorazioni che avvenivano con maggiore frequenza e che comportavano una esposizione significativa all'amianto erano quelle di sostituzione delle guarnizioni che erano, generalmente, ricavate manualmente da fogli di amiantite, attraverso il taglio con forbici e la rifinitura con smeriglio per portarle a misura.

Nel corso degli interventi di manutenzione programmata parte dell'amianto era rimosso in quanto presentava usura o per sostituzione di parti dell'impianto e questo avveniva senza le minime precauzioni in quanto era lasciato a terra e raccolto in maniera sommaria. La sostituzione delle coibentazioni danneggiate era effettuata utilizzando martelli, trapani e cesoie.

Anche quando la manutenzione era eseguita da imprese preposte alla sostituzione di tubature lesionare, casse marce ed altro, gli interventi erano effettuati alla presenza del personale della azienda che lavorava contemporaneamente sugli impianti e che era egualmente esposto all'amianto.

Durante il periodo di campagna una ulteriore fonte di esposizione era data dall'amianto liberato dall'usura dei ferodi dei freni delle turbine e delle centrifughe (freni che nella nostra casistica venivano azionati ogni 3').

Esempio di questa tipologia di esposizione può essere costituita dagli idroestrattori, centrifughe per estrarre l'acqua dal processo, che potevano essere del tipo discontinuo, con frenata meccanica ogni pochi minuti tramite freni a ceppi in amianto.

Le forme minerali più usate sono state il crisotilo e l'amosite che costituivano parte integrante degli impasti gessosi di silicati di calcio o carbonato di magnesio, oppure di nastri, tele e cartoni.

La presenza dell'amianto negli zuccherifici è stata segnalata in diversi studi di letteratura, citiamo fra i tanti quello di Verdel, Iotti e Castellet y Ballara della CONTARP Nazionale dell'INAIL che nel compilare la «mappa storica dell'esposizione all'amianto nell'industria italiana» fra i settori produttivi in cui era presente il rischio citano «come maggiormente rappresentati nella casistica INAIL ed in ordine di frequenza: lavori edili, stradali e di sistemazione idraulica, *industria alimentare con particolare riguardo agli zuccherifici...*».

Anche Calisti nell'elaborare un elenco dei principali ambiti in cui si sono realizzate esposizioni occupazionali ad amianto include il lavoro negli zuccherifici in accordo con quanto riportato dai tecnici della ASL di Saluzzo-Savigliano.

Se concentriamo, invece, l'attenzione sugli studi che si sono occupati di patologie da amianto rileviamo che diversi studi pubblicati nel nostro paese sia dalla Fondazione Ramazzini che dal gruppo dell'Ospedale di Bentivoglio documentano casi di

mesotelioma insorti nei lavoratori degli zuccherifici, si tratta di dati in accordo con la letteratura internazionale dove si segnalano, fra l'altro, lo studio condotto in Louisiana su 58 dei casi insorti nel comparto saccarifero e quello svedese di Malcker che indicava per gli addetti agli zuccherifici un rischio relativo aumentato di ben 11,3 volte.

Il registro Mesoteliomi dell'Emilia Romagna segnala 40 casi provenienti dagli zuccherifici e altre industrie del comparto alimentare.

Il registro Mesoteliomi del Veneto nel suo secondo Report pubblicato nel 2007 segnala 36 casi di mesotelioma insorti fra i lavoratori degli zuccherifici. Tanto che nell'ampia relazione illustrativa si indicano gli zuccherifici «come strutture di imponenti dimensioni coibentati in tutto o in parte con amianto rivestito da impasto di cemento o, in anni, più recenti, in lamierino metallico» ed anche che «la dismissione di diversi zuccherifici abbia posto problemi ambientali di grande rilevanza legati all'amianto; alla dismissione i diversi impianti risultavano in condizioni di avanzato degrado, con tonnellate di amianto in fibra libera abbandonate all'interno, risultato di decoibentazione su parti delle strutture».

■ **La casistica dell'INCA di Ravenna nell'attività di tutela dei lavoratori**

La problematica amianto negli zuccherifici era ben conosciuta in quanto negli anni l'INCA aveva ottenuto dall'INAIL il riconoscimento di 10 casi di mesotelioma insorti fra gli ex dipendenti fissi e/o stagionali degli zuccherifici.

A questa attività di tutela delle malattie professionali nell'ultimo decennio si è andata affiancando quella finalizzata al riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dalla legge 257 e sue modificazioni.

La casistica della sede INCA di Ravenna ha riguardato circa 130 lavoratori che avevano lavorato negli stabilimenti di Classe, Russi, Mezzano; si trattava di lavoratori che erano tutti stati assunti, dopo periodi più o meno lunghi di lavoro stagionale, a tempo indeterminato presso questi diversi stabilimenti.

Questi lavoratori degli zuccherifici avevano presentato domanda all'INPS per vedersi riconoscere i benefici pensionistici, avviata la procedura amministrativa le domande venivano respinte sulla base del parere CONTARP/INAIL del non raggiungimento della esposizione qualificata (confermata l'esposizione all'amianto ma a livelli inferiori alle 100 f/f/l.).

Contro tale decisione venivano adite le vie legali ed in primo grado il giudice riconosceva a tutti i lavoratori il diritto ai benefici pensionistici, con decisioni non supportate da perizie specialistiche (CTU).

L'INPS facendosi forza di tale carenza di indagine ha proposto appello contro tutte le sentenze interessanti i lavoratori degli zuccherifici.

La Corte di Appello di Bologna ha affidato ad un ristretto pool di specialisti (cattedratici di medicina del lavoro, responsabili di servizi pubblici o di servizi ospedalieri, ecc.) la consulenza tecnica.

Sulla base delle conclusioni dei diversi CTU di appello, che hanno adottato metodologie diverse fra loro (vedi articolo di Bottazzi sugli aspetti igienistici in

questo stesso numero), è stato confermato il diritto ai benefici per la quasi totalità degli appellati.

Per il raggiungimento del limite temporale del decennio richiesto dalla normativa sono stati computati sia i periodi di lavoro stagionale (le diverse campagne) che i periodi, eventualmente, svolti presso altri stabilimenti della stessa proprietà sia siti nell'ambito della stessa regione (Piacenza, Sarmato, Bando di Argenta, ecc.) che in regioni diverse (molto presente il pendolarismo con il Veneto e con Rovigo in particolare) e questo stante la sovrapponibilità dei processi produttivi, come si è dimostrato in precedenza.

Come appare evidente dalla attenta disamina dell'elenco riportato in seguito nel determinismo della concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno sono stati presi in considerazione, mediante opportuna ponderazione temporale e espositiva, sia le mansioni (spesso assai differenti fra loro) svolte in fase di campagna sia quelle svolte nella fase di intercampaña.

Ad oggi la sede INCA di Ravenna ha ottenuto il riconoscimento dei benefici pensionistici per 109 lavoratori con l'esclusione in sede di appello del diritto per meno di una decina di lavoratori per i quali non si è pervenuti a dimostrare il raggiungimento dell'esposizione qualificata (ad esempio: addetti al controllo in campo, addetti alle sementi), o in quanto avevano esposizioni inferiori al decennio.

A questo numero va aggiunto un ulteriore contingente di alcune unità di lavoratori che pur potendo far valere in questa specifica attività solo i periodi di campagna (alcuni mesi per pochi anni) hanno adito le vie legali per aggiungere tale periodo a quello già conseguito in altra attività lavorativa.

L'esposizione qualificata è stata riconosciuta ai lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni:

- ▶ addetto alla manutenzione (sia in fase di campagna che in fase di intercampaña);
- ▶ meccanico manutentore (sia in fase di campagna che in fase di intercampaña);
- ▶ conduttore caldaie/fuochista/aiuto fuochista (sia in fase di campagna che in fase di intercampaña);
- ▶ elettricista e manutentore elettrico (sia in fase di campagna che in fase di intercampaña);
- ▶ addette al confezionamento (sia in fase di campagna che in fase di intercampaña);
- ▶ saldatore (sia in fase di campagna che in fase di intercampaña);
- ▶ carpentiere (sia in fase di campagna che in fase di intercampaña);
- ▶ operatore di controllo della diffusione (in fase di campagna);
- ▶ operatore di controllo delle tagliatrici (in fase di campagna);
- ▶ conduttore alle diffusioni (in fase di campagna);
- ▶ conduttore essiccatoi polpe (in fase di campagna)
- ▶ addetto alle bolle (in fase di campagna).

Stante la estrema scarsità di documenti che concernessero gli stabilimenti presso i quali avevano lavorato i ricorrenti, in pratica solo una certificazione ASL che docu-


■ menta la rimozione presso uno di questi stabilimenti di oltre 90 tonnellate di amianto, i diversi CTU hanno acquisito documentazione concernente altri stabilimenti siti nell'ambito della stessa regione.

Naturalmente tale acquisizione non è avvenuta in maniera acritica ma è stata sottoposta ad attento vaglio; in particolare le diverse indagini ambientali effettuate presso uno stabilimento del bolognese sono state acquisite ma i livelli espositivi ivi misurati essendo successivi alle operazioni di raccolta ed avviamento alla discarica del materiale contenente amianto sono stati considerati non «rispecchianti la situazione degli anni '70 ed '80».

Segnaliamo, inoltre, che i diversi CTU hanno acquisito per esprimere il loro giudizio anche le relazioni precedentemente depositate dagli altri consulenti tecnici, il che vuol dire che sono stati acquisiti anche elementi provenienti da cause non patrociniate dal nostro Patronato.

Quando la tutela parte dalla fabbrica

di **Vanda Laranci***



*Tato (Guglielmo Sansoni)
Il lavoro
1930
Olio su tela
cm. 170x190
Direzione Nazionale CGIL*

* INCA CGIL Terni

La storia della medicina del lavoro nel distretto industriale di Terni e Narni è una storia «antica» e risale alla metà degli anni settanta, prima della riforma sanitaria del 1978. Fu quella una esperienza molto significativa per i lavoratori che, sotto il coordinamento della Provincia di Terni, divennero i protagonisti del progetto MESOP (Medicina sociale preventiva) per lo screening di tutte le postazioni di lavoro esistenti all'interno delle fabbriche grandi e piccole.

Un'esperienza che oggi forse sarebbe irripetibile, sia per il livello di partecipazione diretta della classe operaia, che per le condizioni politico-sindacali favorevoli all'esercizio dei diritti da parte dei lavoratori e delle tutele individuali e collettive da parte delle organizzazioni sindacali di fabbrica.

Poco è rimasto di quell'esperienza se non un metodo di lavoro che permane radicato nella cultura del Patronato e del sindacato, così come una conoscenza meticolosa dei processi produttivi, condizione essenziale per la misurazione dei rischi lavorativi. Queste «informazioni» si sono rivelate estremamente utili non soltanto per la prevenzione, ma soprattutto per la contrattazione con l'azienda per ottenere il miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro. Ovviamente conoscere significa anche mettersi sullo stesso piano della controparte e avere la stessa capacità di contrattazione.

Durante gli anni, si è radicata nel territorio e nel sindacato una cultura e un metodo di approccio alle tematiche della sicurezza nei posti di lavoro, che hanno facilitato l'emersione del rischio amianto all'interno delle fabbriche e il conseguente riconoscimen-

to dei benefici previdenziali. Tutto questo è accaduto nonostante la perdita di potere contrattuale dei lavoratori interessati sottoposti spesso al ricatto della perdita del posto di lavoro.

Il Patronato attraverso l'approfondimento della conoscenza dei processi produttivi interni alle aziende, anche le più piccole, ha scoperto che i mezzi di protezione più comuni (guanti, grembiuli, maschere, teli) per alcune mansioni, quali quelle svolte dai fornaioli e dai saldatori, erano composti da materiali in cui era predominante la presenza di amianto: cartone e amianto per le maschere, cuoio ed amianto per i grembiuli, coibentazioni in amianto per le fonti di calore, come i forni delle Acciaierie della Elettrocarbonium ora SGL Carbon, amianto nelle ceramiche e nelle tubazioni e ancora nelle frizioni e nei freni dei muletti e dei carroponi.

Praticamente non c'era luogo di lavoro senza la presenza delle fibre di asbesto, dalla più banale copertura dei capannoni, all'uso dell'amianto come parte della miscela nella fabbricazione del linoleum nell'azienda Linoleum ex Pirelli. Nella fabbrica AST l'amianto veniva addirittura utilizzato per proteggersi dal calore! In questi ambienti contaminati i lavoratori trascorrevano non soltanto le ore lavorative, ma anche quelle dedicate alle pause, tant'è che i teli di amianto venivano usati come una sorta di tovaglia.

Una realtà composita che è stato possibile ricostruire grazie ad un lavoro certosino e alla partecipazione diretta dei lavoratori. Un mosaico composto insieme, giorno dopo giorno, azienda dopo azienda e che ha portato l'INCA ad inoltrare all'INAIL oltre 5000 domande dal 1996 al 2005.

Il Patronato, attraverso la medicina preventiva e lo scambio di informazioni con i delegati sindacali e direttamente con i lavoratori, è riuscito a riappropriarsi della conoscenza dei processi produttivi per poter svolgere nel modo migliore il lavoro di tutela individuale.

La campagna di raccolta delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali dei lavoratori esposti ad amianto, promossa dai Patronati sindacali e dai servizi legali delle Confederazioni, iniziò a Terni, alla fine del 1996, partendo dalle aziende AST e Società delle Fucine, imprese subentrate alla storica Acciaieria di Terni, dove è stata sempre molto alta l'attenzione sui temi della salute e dell'ambiente da parte del Consiglio di fabbrica. La maggior parte delle domande fu raccolta unitariamente nei luoghi di lavoro e poi divisa equamente tra i tre Patronati che provvidero all'inoltro all'Istituto assicuratore.

Contemporaneamente le RSU dell'AST e della Società delle Fucine procedettero alla stesura di un documento (16/04/1977) che, ricostruendo una mappatura delle aziende e utilizzando tutte le informazioni acquisite, individuava i reparti e le mansioni nei quali era previsto l'utilizzo dell'amianto.

In tale documento venivano descritte minuziosamente le lavorazioni svolte da ogni figura professionale nei vari reparti. Dalla relazione conclusiva emerse che il materiale killer era utilizzato ovunque, poiché di amianto erano i teli, i cuscini e i pannelli che mantenevano a temperatura elevata i pezzi da rifinire o scriccare; di amianto erano le coibentazioni dei tubi di raffreddamento, quelli di protezione della rete elettrica, delle pinze porta elettrodi; erano di amianto anche i teli posti di

■ fronte ai forni per evitare perdite di calore, così come la polverosità, carica di fibre di amianto, che si sprigionava all'apertura dei forni completamente rivestiti, al loro interno, di mattoni refrattari (agglomerato di polvere refrattaria e amianto).

Il percorso per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto in tali aziende, con il coinvolgimento attivo del Consiglio di fabbrica, delle organizzazioni di categoria, dei Patronati e dei legali nei confronti dell'INAIL, ha portato al conseguimento del beneficio, in via amministrativa, a migliaia di lavoratori.

Il metodo sperimentato per la mappatura dell'azienda, per l'individuazione dei reparti e delle mansioni a rischio, è stato poi un valido esempio seguito in altre realtà presenti nel territorio per portare avanti l'azione di tutela anche se il riconoscimento dei benefici da parte dell'INAIL si è limitato a poche figure professionali, quali i manutentori e gli addetti ai forni.

Nella maggior parte delle aziende del territorio si è dovuta intraprendere l'azione legale per il riconoscimento dell'amianto, sia perché la CONTARP (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) basandosi sulle dichiarazioni delle aziende ha negato la presenza dell'amianto, sia perché il grande ritardo dell'INAIL nella definizione delle domande faceva sì che la causa legale rappresentasse il modo migliore per far anticipare il riconoscimento dei benefici ai lavoratori esposti.


In questa fase, il lavoro dei legali del Patronato è stato enorme ed ha portato a riaffermare l'importanza dell'azione avviata con il sindacato rispetto a quelle dei numerosi legali privati, che si sarebbero buttati a capo chino su un filone di cause estremamente redditizio.

Secondo i dati che ci ha fornito l'INAIL di Terni sono state presentate 14.872 domande di cui 4.907 relative al Polo siderurgico «Acciaieria», esposizioni riconosciute 5.373 di cui 4.144 del polo siderurgico, respinte 4.243 di cui 666 del polo siderurgico, in istruttoria ne permangono ancora 5.353. A questi risultati ottenuti in sede amministrativa vanno poi aggiunte tutte le cause legali.

Il riconoscimento dei benefici previdenziali per gli esposti all'amianto ha permesso all'INCA di far emergere la relazione tra alcune malattie neoplastiche e l'esposizione all'amianto ottenendo il conseguente indennizzo da parte dell'INAIL per alcune malattie professionali ancora non riconosciute. Un'esperienza attraverso la quale gli operatori di Patronato hanno imparato a «leggere» le diagnosi sui certificati medici per una più efficace individuazione della relazione tra l'esposizione al rischio e la malattia.

Controversie legislative ancora da risolvere

di **Andrea Cavicchioli***



Franco Mulas
Sono otto
1991
Olio su tavola
cm. 122x122
Direzione Nazionale CGIL

Parlamo di amianto! La nostra esperienza nasce in un contesto industrializzato con presenza di siti siderurgici e chimici di medio e grande livello che hanno occupato ed occupano una cospicua fetta della popolazione locale. Abbiamo affrontato e stiamo trattando le problematiche dell'amianto sotto due profili: risarcimenti per malattie professionali e rivalutazione della posizione contributiva.

Sotto questo secondo profilo, la nuova normativa di cui all'art. 47 d.l. 269/2003, come noto, ha introdotto un nuovo regime rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 13, co. 8, l. n. 257/92 ed ha posto non pochi problemi interpretativi in ordine all'applicazione delle diverse disposizioni. Il legislatore, con la legge n. 350/2003, è nuovamente intervenuto in materia «per chiarire alcuni aspetti controversi della normativa», ma permangono diverse impostazioni ermeneutiche.

Sgomberato il campo in ordine alla posizione di tutti quei lavoratori che hanno presentato la domanda all'INAIL prima del 2/10/2003 per i quali ovviamente non vi sono problemi particolari se non quelli relativi alle incombenze di natura processuale, le maggiori contestazioni dell'INPS – per quanto riguarda la nostra esperienza – si sono incentrate sui diritti dei lavoratori che hanno presentato la domanda all'Inail dopo il 2/10/2003 ed entro il 15/6/2005 e che a tale data, anche cumulando il periodo riconosciuto con accredito dei c.d. benefici amianto, non hanno maturato il diritto a pensione. Orbene la nostra interpretazione della normativa sulla base dei principi costituzionali che regolano la materia e di una corretta lettura dell'orientamento della Suprema Cor-

* Consulente legale INCA CGIL Terni

te di Cassazione, si fonda sulla considerazione che si stanno affrontando tematiche che riguardano un beneficio destinato ad incidere sul trattamento pensionistico dell'assicurato-lavoratore non necessariamente in atto. Riteniamo corretto affermare, per il dato letterale della norma applicabile e per la valutazione generale dei principi che disciplinano il settore, che il diritto ad usufruire del suddetto beneficio si acquisisce unicamente per effetto dell'esposizione ultradecennale all'amianto prima del 2/10/2003. Pertanto, secondo la nostra interpretazione, tutti i lavoratori che si trovano in tale situazione restano esclusi dalla sfera di applicazione della più restrittiva normativa introdotta dall'art. 47 d.l. 269/03. Tale tesi ha trovato significativo conforto nelle sentenze dei giudici del lavoro del Tribunale di Terni – alcune delle quali anche confermate dalla Corte di Appello di Perugia – i quali hanno riconosciuto l'applicabilità della più favorevole disciplina posta dall'art. 13, 8° co, l. 257/1992 a tutti i lavoratori che abbiano svolto entro il 2 ottobre 2003 attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a prescindere dalla domanda all'INAIL ante 2/10/2003 ed a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione al 2/10/2003. Nel motivare tali decisioni, in alcune delle pronunce, il Tribunale di Terni ha fatto altresì espresso riferimento alle circolari INAIL n. 15 del 29/12/2004, circolare INPDAP n. 11 del 7/4/2005 e circolare INPS n. 58 del 15/4/2005. Quest'ultima espressamente stabilisce che «il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall'INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata entro il termine ultimo del 15 giugno 2005».

È singolare che da un lato l'INPS in sede amministrativa confermi sostanzialmente l'impostazione da noi sostenuta e dall'altro, in sede giudiziale, resista sostenendo argomentazioni opposte.

Non resta che confidare in una rapida pronuncia della Suprema Corte di Cassazione o nell'intervento del governo e del Parlamento, tenendo anche conto che, nelle more, ci sono moltissimi lavoratori in bilico tra vecchia e nuova disciplina per i quali – senza ombra di retorica – l'una o l'altra interpretazione cambia molti aspetti della vita e che, qualora venissero avallate interpretazioni diverse da quella da noi sostenuta, si andrebbe palesemente in contrasto con i principi dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione con le ovvie conseguenze anche sotto tali profili.

Giudizi contraddittori e discriminatori per i marittimi

di **Gaetano Stea***



Emilio Tadini
Reggio Emilia
1988
Acrilici su tela (particolare)
cm. 200x394
Camera del Lavoro di Reggio Emilia

La personale esperienza della materia trattata nell'ambito del territorio di competenza induce a formulare alcune riflessioni, la prima delle quali è che, nonostante risulti introdotto sin dagli anni 1995-1998 un rilevante numero di giudizi per ottenere i benefici dell'amianto a favore del personale marittimo dipendente, alcuni di essi sono stati definiti con sentenza solo dall'anno 2006 in poi, a causa del fatto che i giudici del Tribunale di Bari avevano ritenuto erroneamente esclusi dal relativo beneficio i marittimi, a causa della lacunosa formulazione della norma in materia, che aveva indicato quali beneficiari soltanto gli assicurati INAIL, con esclusione di tutti gli altri, compresi i marittimi, per essere gli stessi assicurati da un ente diverso quale l'IPSEMA. La sentenza della Corte Costituzionale n. 5 dell'anno 2000 aveva aperto la strada per la soluzione del problema, ma i giudici di Bari avevano ritenuta limitata l'applicazione della statuizione ai soli dipendenti delle Ferrovie, nonostante la Consulta avesse formulato in maniera chiara la motivazione contenente il principio di diritto secondo cui i benefici dell'amianto dovessero essere estesi «ad una platea più ampia di beneficiari» (C. Cost. sentenza n. 5 dell'anno 2000).

La Cassazione Sezione Lavoro con sentenza 19 gennaio 2007 n. 1179 aveva risolto in via definitiva la querelle, statuendo che «sarebbe irrazionale ritenere che i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, siano esclusi dal beneficio sol perché la loro assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è esercitata secondo la previsione dell'art. 127 T.U. n. 1124 del 1965 anziché dall'INAIL, dall'IPSEMA». Con-

* Consulente legale INCA CGIL Bari

clude così la Cassazione: «Questi principi trovano conferma nel d.l. 30/9/2003 n. 269 art. 47 conv. nella l. 24/11/2003 n. 326 che nell'innovare la disciplina recata dalla legge n. 257 del 1992 art. 13, non contiene più il riferimento all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, sebbene a questo siano conservate alcune competenze» (Cass. cit.).

Un giudice più intraprendente del Tribunale di Bari, agli esordi sul ruolo assegnatogli, nel maggio 2006, e perciò prima della pubblicazione della richiamata sentenza della Cassazione, ritenne di poter decidere allo stato un certo numero di giudizi protrattisi per una durata decennale, aventi ad oggetto i benefici dell'amianto a favore dei marittimi, nessuna delle quali fu mai sottoposta a gravame.

A tale numeroso gruppo di decisioni, come accade in questi casi, ne seguirono altre subito dopo, ad opera di altri diversi giudici, e non è affatto inopportuno segnalare la sentenza del Tribunale di Bari n. 14526/07 fra le parti F.G. e l'INPS, la più rappresentativa in termini di esattezza interpretativa, di chiarezza di contenuti ed anche di completezza di riferimenti normativi. La sentenza in parola richiama le norme vigenti in materia per affermare sia la legittimazione passiva dell'INPS, con esclusione perciò sia di quella di altri enti pubblici, che di quella dei datori di lavoro (nel nostro caso degli armatori di navi), ed anche che «il beneficio stesso va attribuito agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dal d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (come modificato dall'art. 3 legge n. 257/92)». Nel richiamare la Cassazione Sez. Lav. 1/8/2005 n. 16110 il giudice della richiamata decisione ha ribadito che: «l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13 ottavo comma della legge 27/3/1992 n. 257 presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nel luogo del lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991». Un passaggio importante di tale decisione è quello ove viene ritenuta del tutto fornita di prova la domanda attorea, sulla scorta della stessa Cassazione del 2005 avanti richiamata, che ha affermato che: «al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso ed al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità» (Cass. cit.)

Il giudice si era avvalso di un CTU di alto profilo professionale, molto versato nella Medicina legale e del Lavoro, il quale, riportandosi agli autorevoli e recenti contributi scientifici in materia, ed anche ai notevoli studi sui lavoratori marittimi per quanto attiene all'evoluzione del mesotelioma anche sul territorio della provincia di Bari, ha concluso che tutti i marittimi, senza differenza alcuna, sia che trattasi di lavoratori di macchina che di coperta, nella ricorrenza delle condizioni di legge e

dell'esposizione ultradecennale, hanno comunque diritto al godimento dei benefici previsti dalla legge n. 257/1992 e sue modificazioni.

Altri CTU hanno invece formulato valutazioni di diverso tipo, spesso in contrasto tra di loro, ma ciò che appare più stridente all'interno di tale genere di valutazioni peritali è da una parte l'aver voluto privilegiare, ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale in parola, soltanto i lavoratori marittimi di macchina rispetto a quelli di coperta, effettuando così una rigida ed illogica discriminazione, e dall'altra, ai fini del computo del decennio, l'aver voluto considerare il lavoratore marittimo *temporalmente* esposto alla stregua di ogni altro lavoratore non marittimo, il quale, si badi bene, si trova esposto all'amianto negli stretti tempi lavorativi contrattuali (aggirantesi in media sulle otto ore giornaliere), rispetto alle 24 ore giornaliere dei marittimi, per i quali i tempi di riposo risultano sovrapponibili rispetto a quelli lavorativi, per la permanenza degli stessi 24 ore su 24 all'interno dello stesso natante, che finisce così per rappresentare l'ambiente di vita, oltretutto quello di lavoro.

A questo punto la problematica dei marittimi esposti all'amianto deve approdare alla seguente soluzione: dato per scontato il riconoscimento per i lavoratori di macchina, anche per i lavoratori di coperta deve essere dato accesso allo stesso beneficio previdenziale, poiché, quand'anche risultasse per assurdo che negli ambienti diversi dalla sala macchine non dovesse riscontrarsi il superamento della soglia dei valori limite di concentrazione delle polveri di amianto nell'unità di misura prevista dalla legge, resta però incontrovertito che il lavoratore di coperta resta comunque esposto alle polveri di amianto, riconosciute dalla dottrina più accreditata come presenti in ogni punto della nave di qualunque stazza, sia pure in concentrazione diversa, *ma per un lasso di tempo triplo rispetto ad un lavoratore non marittimo*, a causa della sua permanenza sul natante per 24 ore su 24, come è stato innanzi specificato.

Andando in contrario avviso si perverrebbe a tale assurda discriminazione, di concedere cioè il beneficio previdenziale ad un lavoratore non marittimo che è stato esposto solo otto ore al giorno per la durata di dieci anni, e di negarlo ad un lavoratore marittimo per il quale la durata di otto ore al giorno deve essere moltiplicato per tre (per cui a parità di condizioni si consoliderebbe un trentennio di esposizione per ciascuno di essi) sia pure con un grado di concentrazione appena inferiore alla soglia stabilita dalla legge. Il criterio della soglia legale di superamento dei livelli di concentrazione dovrebbe quindi subire una deroga in materia di navigazione marittima.

La Corte Costituzionale dovrebbe a questo punto eliminare tale disparità di trattamento fra i lavoratori esposti all'amianto, che vedrebbe penalizzati i marittimi forse più esposti rispetto ad altre categorie di lavoratori non marittimi, che non corrono tale rischio, avendo più volte la stessa Consulta ribadito il principio che il quantum di rischio determina il quantum della tutela, e perciò al rischio maggiore deve corrispondere una tutela maggiore.

Per quanto mi riguarda, nessuno dei giudizi che riscontrano una CTU sfavorevole ai marittimi di coperta è stata fatta passare in giudicato, in quanto per il principio

avanti formulato, ritengo che sia necessario esperire tutti i gradi di giudizio, fino a che si pervenga alla definitiva soluzione del caso, se di necessità anche portando la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, e sollevando l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma *de qua* n. 257 del 1992, nella parte in cui non fissa un criterio diverso per i marittimi nella valutazione del rischio amianto, esposti 24 ore su 24 per tutta la vita lavorativa alle polveri di amianto, mutando il criterio della «durata», ed applicando il principio che a rischio maggiore deve corrispondere una tutela maggiore.



Welfare state in Europa



Amianto: dal 2005 è proibito in tutta l'UE*

Ma la DG «Imprese» della Commissione europea vuole prorogarne l'uso in alcuni settori...

di **Carlo Caldarini****



Luigi Mainolfi
Ultimo verde d'estate
1990
Acrilico su carta
cm. 70x50
Camera del Lavoro di Torino

** Osservatorio INCA CGIL
per le politiche sociali in Europa
www.osservatorioinca.org

Il 3 luglio 2007 un gruppo di lavoro della Direzione generale «Imprese» della Commissione europea ha emesso un parere favorevole circa l'estensione della deroga che autorizza alcuni settori dell'industria europea a continuare ad utilizzare l'amianto¹. La direttiva del 1999 (1999/77/CE) che proibisce l'utilizzo dell'amianto nell'UE a partire dal 1° gennaio 2005, prevedeva infatti una deroga per gli impianti che utilizzano cellule d'elettrolisi: un processo industriale utilizzato soprattutto dall'industria del cloro, che ricorre a diaframmi contenenti per l'appunto amianto.

Quest'esenzione avrebbe dovuto cessare il 1° gennaio 2008, ma secondo il gruppo di lavoro della Commissione esisterebbero le ragioni tecniche ed economiche per mantenerla in vigore anche dopo questa data. Il ragionamento degli «esperti» parte dal fatto che attualmente nell'UE tre impianti industriali usano ancora i diaframmi dell'amianto, fornendo occupazione diretta e indiretta a circa 10.000 persone.

Due di questi sono in Germania e uno in Polonia e complessivamente i diaframmi di questi impianti contengono circa 300 tonnellate di amianto. Trattandosi di impianti obsoleti del tipo a bassa tensione, sembrerebbe non esservi la possibilità di impiegare materiali sostitutivi, malgrado i consistenti programmi

* Si ringrazia Laurent Vogel, direttore del Dipartimento salute e sicurezza dell'Istituto sindacale europeo.

¹ European Commission - Enterprise and industry DG, *Review of the derogation on chrysotile asbestos diaphragms under Commission Directive 1999/77/EC*, 3 July 2007.

di ricerca effettuati in questo senso dalle stesse aziende interessate. La conversione di questi impianti da bassa ad alta tensione sarebbe infatti «troppo costosa e non economicamente possibile» e la Commissione «non ha ricevuto informazioni che dimostrino che l'uso continuato dei diaframmi all'amianto costituisca un rischio».

In conclusione, sempre secondo il gruppo di lavoro della Commissione, «poiché le difficoltà tecniche rimangono le stesse di quando la deroga è stata concessa e il funzionamento di questi impianti all'amianto non ha provocato apparentemente alcun rischio, non sembrano esservi motivi per il ritiro della deroga. Avendo anche gli Stati membri e l'industria acconsentito con questa valutazione, la deroga può dunque essere concessa».

Le argomentazioni tecniche ed economiche utilizzate dalla DG «Imprese» per giustificare l'estensione della deroga sono state smentite da una nota dell'Istituto sindacale europeo del giugno 2008. Secondo la Confederazione europea dei sindacati (CES), la deroga deve infatti cessare immediatamente, poiché nella maggior parte delle imprese chimiche europee esistono e sono già in funzione membrane senza amianto. La CES fa altresì notare che il principale attore industriale che si oppone all'abbandono dei diaframmi ad amianto in Europa è la società americana Dow Chemicals, che nelle sue fabbriche situate negli Stati Uniti sta preparando la transizione a membrane senza amianto².

Ma vediamo di ricostruire, nei suoi passaggi fondamentali, la storia che ha portato l'Unione europea, attraverso varie norme tese alla tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente, a proibire l'uso e la commercializzazione dell'amianto.

▼ I primi passi

Le prime scoperte sulla nocività dell'amianto risalgono alla fine del 1800, e precisamente alle ricerche condotte nel 1889 in Inghilterra dall'allora ispettrice del lavoro Lucy Deane, attraverso le quali il governo britannico veniva messo in guardia contro gli effetti nocivi e «malefici» delle polveri d'amianto. Dieci anni dopo, sempre nello stesso paese, il medico Montague Murray osservava il primo caso di malattia polmonare dovuta all'amianto e nel 1906 segnalava la morte sospetta di decine di lavoratori dell'amianto, dando così impulso ad un movimento d'opinione che portò la Gran Bretagna ad approvare nel 1931 le prime direttive per la tutela dei lavoratori³.

Nel 1977 tutti i tipi d'amianto erano già classificati tra le sostanze nocive secondo il CIRC, il Centro internazionale di ricerca sul cancro delle Nazioni Unite. Ma nonostante il fatto che il legame tra l'asbesto (amianto) e il rischio di cancro

² *Note sur la dérogation concernant l'utilisation de l'amiante dans des cellules d'électrolyse*, Document rédigé par l'Institut syndical européen, à l'attention de la CES, juin 2008. Vedi anche le pagine dedicate all'amianto sul portale dell'istituto sindacale europeo: <http://hesa.etui-rehs.org>.

³ UNESCO, *Le principe de précaution*, Paris, mars 2005; EUROGIP, *Les maladies professionnelles liées à l'amiante en Europe. Une enquête dans 13 pays*, Paris, mars 2006.

ai polmoni fosse già noto da tempo, soltanto negli anni ottanta i paesi europei prendono le prime misure di una certa importanza per controllare e circoscriverne l'uso. Tra i paesi dell'attuale Unione Europea, la Danimarca è stato il primo a proibire, nel 1986, l'uso generalizzato di questo minerale, dopo che i primi passi in questo senso nel mondo erano stati compiuti dall'Islanda nel 1983 e un anno dopo dalla Norvegia.

Eppure, già con la *Direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976*, la Commissione europea disponeva delle competenze normative sufficienti per proibire la produzione, l'uso e la commercializzazione dell'amianto. Secondo Laurent Vogel, direttore del Dipartimento salute e sicurezza dell'Istituto sindacale europeo, «Non vi erano però a quell'epoca le condizioni politiche per un accordo tra tutti gli Stati membri». Infatti, anche se un certo numero di paesi avevano già adottato o prevedevano di adottare disposizioni nazionali di limitazione dell'uso di questa sostanza particolarmente nociva per la salute delle persone, altri governi nazionali si opponevano fermamente a una simile prospettiva. Delle misure parziali furono tuttavia adottate progressivamente negli anni seguenti, prima per la tutela dei lavoratori esposti all'amianto e, successivamente, per la limitazione della produzione e dell'impiego di questa stessa sostanza.

▼ **Le prime direttive per la protezione dei lavoratori**

L'introduzione di misure specifiche per la protezione dei lavoratori contro l'amianto era già prevista dalla *Risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978* sul programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, ma queste vennero messe nero su bianco solo con la *Direttiva 80/1107/CEE del 27 novembre 1980* sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Questa direttiva (non applicabile peraltro ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, né ai settori della navigazione marittima e aerea), prevedeva talune disposizioni di sorveglianza dello stato di salute dei lavoratori e di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei luoghi di lavoro, introducendo anche l'obbligo, per gli Stati membri, di definire valori limite e misure di sicurezza specifiche per alcuni agenti potenzialmente nocivi, tra cui l'amianto. La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 1987, con deroga fino al 1° gennaio 1990 per le attività estrattive.

Tre anni dopo, la *Direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983* sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi a un'esposizione all'amianto durante il lavoro ha limitato la messa in commercio e l'uso di amianto di crocidolite e dei prodotti che contengono questa fibra, e ha stabilito delle norme per l'identificazione di prodotti contenenti amianto.

Essa ha introdotto quindi nuovi criteri di «*valutazione del rischio*», tesi a stabilire la natura e il grado di esposizione dei lavoratori, per qualsiasi attività che

comporti l'impiego di polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. Attraverso un sistema regolamentato di notifiche, tale valutazione viene fatta oggetto di una consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento e viene sottoposta a revisione «quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga una modifica sostanziale nel lavoro».

Fatte salve alcune attività per le quali la direttiva in questione non è applicabile, tutti gli Stati membri hanno dovuto conformarsi alle nuove disposizioni prima del 1° gennaio 1987 (o prima del 1° gennaio 1990 per quanto riguarda le attività estrattive).

In sostanza, la direttiva 83/477/CEE (articoli 6 e 8) vietando in assoluto l'uso dell'amianto in applicazioni a spruzzo, stabilisce altresì che per altri tipi di lavorazioni i lavoratori non debbano essere esposti ad una concentrazione di questa sostanza superiore a 0,5 fibre per cm³ per la crocidolite e a 1,0 fibre per cm³ per gli altri tipi di tipi di amianto e che comunque l'esposizione dev'essere ridotta «al livello più basso ragionevolmente praticabile», in particolare mediante alcune misure, applicabili però solo «qualora ciò risulti opportuno»:

- ▶ I processi lavorativi devono in linea di massima essere concepiti in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è ragionevolmente possibile, bisogna eliminare la polvere quanto più vicino al punto di emissione.
- ▶ Tutti gli edifici, gli impianti e le attrezzature che servono alla lavorazione o al trattamento dell'amianto devono essere regolarmente sottoposti ad un'efficace pulitura e manutenzione.
- ▶ L'amianto allo stato grezzo dovrà essere conservato e trasportato in appositi imballaggi chiusi.
- ▶ I residui delle lavorazioni devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto (questa misura non si applica alle attività estrattive).

Resta la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, normative o amministrative volte ad assicurare una maggiore protezione ai lavoratori, in particolare per quando riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti meno pericolosi.

Queste stesse norme sono state migliorate otto anni dopo dalla *Direttiva 91/382/CEE del 25 giugno 1991*.

Soprattutto (articoli 5 e 8), essa ha esteso il divieto già previsto per le applicazioni a spruzzo anche alle «attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm³) che contengono amianto» ed ha abbassato i valori limite di esposizione:

- ▶ da 0,5 a 0,3 fibre per cm³ per quanto riguarda la crocidolite;
- ▶ da 1,0 a 0,6 fibre per cm³ per la crisolite;
- ▶ da 1,0 a 0,3 fibre per cm³ per tutte le altre forme di amianto.

▼ Le direttive per la tutela dei consumatori e dell'ambiente

Queste, in sintesi, le prime conquiste sul piano della protezione dei lavoratori. Ma negli stessi anni ottanta altre restrizioni concernenti l'amianto furono introdotte per la tutela dei consumatori e per quella dell'ambiente (quindi senza effetti diretti sulla salute dei lavoratori).

Per quanto riguarda i consumatori, la *Direttiva 85/610/CEE del 20 dicembre 1985*, apportando delle modifiche alla direttiva 76/769/CEE, ha vietato dal 31 dicembre 1987 l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre di amianto per quanto riguarda giocattoli, prodotti finiti sotto forma di polvere, articoli per fumatori, vagli catalitici e dispositivi di isolamento destinati ad apparecchi di riscaldamento che utilizzano gas liquefatto, pitture e vernici, materiali o preparati destinati ad essere applicati mediante flocculazione (diffusione a spruzzo su un materiale reso adesivo).

Per quanto riguarda invece la difesa dell'ambiente, la *Direttiva 87/217/CEE del 19 marzo 1987* concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento causato dall'amianto ha introdotto norme generali sui lavori di eliminazione di questa sostanza nonché sul trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti fibre o polveri della stessa.

In sostanza (articoli 3, 4 e 5), essa obbliga gli Stati membri a prendere le misure necessarie affinché le emissioni nell'atmosfera, gli effluenti liquidi e i rifiuti solidi contenenti amianto siano, «per quanto ragionevolmente fattibile», ridotti alla sorgente e evitati. Nel caso dell'utilizzazione dell'amianto, tali misure devono fondarsi sull'impiego della «migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi, inclusi se del caso il riciclo o il trattamento». Fatte salve queste disposizioni, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché:

- ▶ La concentrazione di amianto negli scarichi emessi nell'atmosfera non superi il valore limite di 0,1 milligrammi per m³ di aria emessa (con alcune deroghe).
- ▶ Tutti gli effluenti liquidi provenienti dalla fabbricazione di amianto-cemento siano riciclati.
- ▶ Qualora tale riciclo non sia economicamente realizzabile, gli Stati prendono le misure necessarie per l'eliminazione di rifiuti contenenti amianto.

Tutti gli Stati hanno dovuto conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1988 oppure entro il 30 giugno 1991 per gli impianti costruiti o autorizzati entro il 1988.

▼ L'amianto viene finalmente vietato in tutta l'Europa

Ma soltanto nel 1997, ossia a quasi 20 anni dal primo *Programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro*, la Commissione europea ha messo all'ordine del giorno l'adozione di una misura generale di divieto dell'amianto in tutta l'Unione europea, misura che si è tradotta poi nella *Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999*.

A quell'epoca, la maggioranza dei quindici Stati membri sosteneva la prospettiva di una proibizione generale dell'amianto, ma Spagna, Grecia e Portogallo vi si oppo-

nevano, mentre altri ancora, in particolare la Germania, chiedevano che tale divieto fosse accoppiato ad alcune eccezioni o deroghe. In particolare, quando nel maggio 1999 il Comitato del progresso tecnico (composto di rappresentanti degli Stati membri) esaminò la proposta di direttiva della Commissione, la Germania condizionò il suo appoggio all'adozione di una deroga che permettesse agli Stati membri di autorizzare l'utilizzo di amianto in cellule d'elettrolisi, con particolare riferimento alla produzione di cloro-alcali.

Come rileva opportunamente l'Istituto sindacale europeo nella sua nota del giugno 2008, già all'epoca non vi erano dubbi sul carattere transitorio di questa deroga. E difatti, con riferimento all'utilizzo sempre più ridotto di amianto, il documento presentato dalla Commissione alle parti sociali diceva chiaramente che: «Questa situazione sarà ulteriormente migliorata al più tardi il 1° gennaio 2005, termine di recepimento della direttiva della Commissione 1999/77/CE che proibisce la messa sul mercato e l'uso del crisotilo e dei prodotti ai quali questo è deliberatamente aggiunto, con una sola eccezione (diaframmi di cellule d'elettrolisi) fino al 1 gennaio 2008». La deroga prevista era dunque chiaramente provvisoria per evitare di ritardare inutilmente il divieto di utilizzo dell'amianto e per permettere alle imprese interessate dall'utilizzo di diaframmi all'amianto di disporre di un tempo d'adeguamento maggiore (tre anni per l'appunto) rispetto alle altre imprese che utilizzano l'amianto in altri processi di produzione.

La CES fa notare inoltre che il mantenimento della deroga costituirebbe un ostacolo all'applicazione della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che prevede il ricorso alle «migliori tecniche disponibili» definite come «la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso»

Dopo 20 anni di trattative politiche, di riunioni di comitati e gruppi di lavoro tecnici, ecco quindi infine, il 26 luglio 1999, l'approvazione di una procedura scritta che per la prima volta stabilisce la fine dell'uso dell'amianto in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea: la direttiva 1999/77/CE della Commissione aggiorna infatti (per la sesta volta) l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE relativa alle sostanze e preparati pericolosi vietando, dal 1° gennaio 2005, la commercializzazione e l'uso di tutte le fibre di amianto e dei prodotti che deliberatamente ne contengono.

Gli Stati membri erano lasciati liberi di introdurre limiti all'uso e alla commercializzazione dell'amianto prima del 2005 e dei divieti unilaterali erano del resto già a quell'epoca in vigore in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito. Sempre a questo proposito, la direttiva 1999/77/CE stabilisce anche che gli Stati membri possono conservare l'amianto in uso o negli edifici per eliminarlo alla fine del ciclo di vita, ma per ragioni attinenti alla tutela della salute restano liberi di anticipare l'avvio del processo di eliminazione senza attendere la scadenza del termine fissato.

La scelta di eliminare sistematicamente e immediatamente l'amianto spetta dunque agli Stati membri e deve basarsi su un'analisi approfondita dei rischi sui lavoratori impiegati in tale processo e dei dispositivi obbligatori per limitare al minimo questo tipo di rischi. La stessa direttiva vieta altresì agli Stati membri, dalla data di entrata in vigore, l'introduzione di nuove applicazioni di amianto nel loro territorio.

▼ Il problema della rimozione dell'amianto

«Ma anche se l'amianto viene proibito per legge in tutta l'Unione Europea – fa notare ancora Laurent Vogel – non è che questa sostanza nociva scompare automaticamente e di colpo dai materiali già in uso nelle lavorazioni. Soprattutto in settori come l'edilizia o i cantieri, alcune categorie di lavoratori restano ugualmente esposte, anzi in taluni settori il rischio di contatto addirittura aumenta, come nel caso delle imprese addette alle operazioni di eliminazione dell'amianto o alla manutenzione degli edifici, delle fabbriche, delle navi e dei treni».

Rimane quindi il problema pratico di prevenire l'esposizione all'amianto nel corso delle attività di rimozione, demolizione, manutenzione e riparazione, così come anche il rischio di contatto legato all'importazione di materiali contenenti amianto.

Nella riunione del 7 aprile 1998 dedicata alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'amianto, il Consiglio invitava la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE, con l'obiettivo di ridefinire e adattare le misure di protezione in favore delle categorie che comportano rischi maggiori di contatto accidentale: in particolare i lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto e quelli occasionalmente esposti all'amianto durante i lavori di manutenzione.

Nella stessa occasione, la Commissione veniva inoltre invitata a tenere conto, nelle sue proposte, degli studi approfonditi sui limiti di esposizione al crisotilo e sui metodi di misurazione del tenore di amianto nell'aria effettuati in base al metodo adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche per quanto riguarda le fibre di sostituzione.

Queste raccomandazioni porteranno all'approvazione della *Direttiva 2003/18/CE del 27 marzo 2003* che modifica la precedente direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto, introducendo alcune disposizioni più severe volte ad un rafforzamento della prevenzione, la cui entrata in vigore sarà fissata al 15 aprile 2006. Ad esempio:

- ▶ Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, «senza prevedere eccezioni per settori o rami dell'economia», quali ad esempio la navigazione aerea.
- ▶ Le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di questo materiale o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente, sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto stesso.

- ▶ Le norme di protezione si concentrano in particolare sui lavoratori che continuano ad essere più esposti al rischio, ossia quelli impegnati in lavori di risanamento da amianto o quelli addetti a lavori di ripristino o di manutenzione inavvertitamente esposti.
- ▶ Diviene obbligatorio accertare che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati unicamente da imprese in possesso delle conoscenze professionali adeguate per tutelare i lavoratori.
- ▶ Il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.
- ▶ I processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria.
- ▶ Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono essere regolarmente sottoposti ad un'efficace pulizia e manutenzione.
- ▶ L'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi.
- ▶ I residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto (questa misura non si applica alle attività estrattive).

Anche secondo l'Istituto sindacale europeo, la direttiva del 27 marzo 2003 ha creato un quadro regolamentare certamente migliore nei paesi dell'Unione europea e può essere considerata un progresso, ad esempio per quanto riguarda il divieto di continuare a fabbricare materiali o prodotti contenenti amianto e destinati all'esportazione. Fra gli elementi maggiormente positivi, l'allargamento del campo d'applicazione della direttiva e l'abbassamento del valore-limite d'esposizione a 0,1 fibre per cm³ per tutte le fibre di amianto⁴.

La stessa direttiva contiene tuttavia delle lacune:

- ▶ In primo luogo non copre i lavoratori autonomi. Ciò permette ad un datore di lavoro che vuole aggirare la direttiva di far realizzare lavori da un indipendente senza dovere adottare le misure di prevenzione previste.
- ▶ Le misure che riguardano la notifica dei lavori che comportano un'esposizione all'amianto dovrebbero essere più severe. Occorrerebbe ad esempio un elenco nominativo dei lavoratori esposti, in modo da permettere un controllo effettivo e indirizzare i dispositivi di sorveglianza della salute, mentre allo stato i registri dei lavoratori esposti all'amianto presentano gravi mancanze nella maggior parte dei paesi comunitari.
- ▶ Occorrerebbe poi assicurarsi che tutti i lavori di demolizione o trasformazione di edifici o impianti che contengono amianto siano effettuati da imprese autorizzate sulla base di criteri adeguati (formazione dei lavoratori, attrezzature di protezione di qualità, esperienza di questo tipo di cantiere, ecc.)⁵.

⁴ *Une protection renforcée des travailleurs exposés à l'amiante*, BTS Newsletter, décembre 2004, n. 26, pp. 23-24.

⁵ Le disposizioni attuali della direttiva sono troppo vaghe su quest'ultimo punto, anche rispetto alla Convenzione 162 del 1986 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che preve-

Inoltre, aggiungiamo noi, restano malgrado tutto in vigore alcune deroghe per attività non sempre facilmente accertabili, ad esempio per quelle che vengono definite come «*brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili*» (articolo 1 comma 3). Le oggettive difficoltà ad eliminare ogni forma di contatto con una sostanza che, benché cancerogena, è stata ampiamente utilizzata nei decenni scorsi in numerose attività produttive, unite ai compromessi politici tra gli interessi spesso divergenti espressi dai diversi Stati membri e dai gruppi di interesse, hanno insomma portato ad un moltiplicarsi di deroghe e esenzioni, dando così vita ad una legislazione, certamente avanzata nel suo insieme, ma che presenta tuttora più di una lacuna.

▼ **Un problema tuttora aperto: le malattie professionali legate all'amianto**

La Conferenza europea sui pericoli dell'amianto tenutasi nel settembre 2003 a Dresda (Germania), alla quale hanno partecipato rappresentanti dei paesi di tutta Europa, della Commissione e dell'OIL, ha richiamato l'attenzione dei decisori internazionali sul fatto che l'amianto rimane il principale agente tossico cancerogeno sul luogo di lavoro nella maggior parte dei paesi. Nei paesi industrializzati dell'Europa occidentale, dell'America del Nord e del Giappone, si stima che vi siano ogni anno 20.000 morti per cancro al polmone e 10.000 casi di mesotelioma.

È quindi evidente che l'esposizione all'amianto è ancora il principale problema di salute dei lavoratori, anche perché bisogna affrontare ora l'onda lunga delle patologie che si stanno manifestando in persone esposte 30 o 40 anni fa, quando peraltro l'impiego di questa sostanza aveva raggiunto il suo massimo storico.

Insomma, fa notare ancora Vogel, «anche se la legislazione europea ha posto un argine importante al rischio di esposizione all'amianto, l'altra faccia importante del problema riguarda ora il riconoscimento della malattia professionale e il diritto al risarcimento per coloro che, per una ragione o per l'altra, sono stati esposti o per i loro superstiti. «Ciò vale in particolar modo qualora sia difficile fornire la prova dell'esposizione all'amianto, ad esempio i lavoratori portuali, quelli delle piccole imprese edili o le mogli dei lavoratori indirettamente esposte attraverso gli abiti sporchi di polveri d'amianto, oppure quando il riconoscimento viene negato in presenza di altre concause, come il caso del fumo da tabacco»⁶.

Con la nuova *Raccomandazione 2003/670/CE del 19 settembre 2003* sull'elenco europeo delle malattie professionali (la precedente raccomandazione 90/326/CEE era del 1990) la Commissione europea ha invitato gli Stati membri ad introdurre nei propri ordinamenti 16 nuove patologie dovute all'esposizione all'amianto durante

de che questi lavori debbano essere intrapresi soltanto da datori di lavoro o imprenditori qualificati e riconosciuti come tali dall'autorità nazionale competente.

⁶ La Danimarca, ad esempio, tiene conto del «fattore tabacco» nel riconoscimento del cancro del polmone causato dall'amianto: se la vittima ha molto fumato, l'importo delle prestazioni

il lavoro. Fra queste figurano il cancro ai polmoni causato dall'amianto, ovvero il mesotelioma pleurico, e l'indurimento fibrotico dei polmoni con restrizione delle vie respiratorie, meglio noto come asbestosi.

La raccomandazione contiene anche un elenco complementare di altre sette malattie professionali, comprese alcune forme di cancro della laringe che si teme siano causate dall'esposizione all'amianto e che «potrebbero essere inserite in futuro» nell'elenco europeo.

In effetti, come è stato messo in luce due anni fa da una ricerca di Eurogip su 13 paesi, le quattro principali malattie dell'amianto – asbestosi, cancro al polmone, mesotelioma e placche pleuriche – sono oggi riconosciute in quasi tutti gli Stati⁷.

L'*asbestosi* è stata la prima malattia causata dall'amianto ad essere riconosciuta dalle liste nazionali delle malattie professionali: la Germania è stato il primo paese ad iscriverla sul suo elenco nel 1937, seguita dall'Italia nel 1943 e dalla Francia nel 1945. Gli ultimi paesi ad aver integrato l'asbestosi nelle loro liste sono invece il Belgio (1969), il Portogallo (1973) e la Spagna (1978).

Il *cancro del polmone* è stato progressivamente riconosciuto come malattia professionale solo dopo che ne è stato accertato il legame con l'asbestosi. Anche in questo caso la Germania è stato il paese precursore, nel 1942, seguita dall'Austria nel 1955. Gli altri paesi hanno progressivamente riconosciuto questa patologia professionale soltanto tra la seconda metà degli anni ottanta e la fine degli anni novanta. L'Italia, ad esempio, ha adeguato in questo senso il suo elenco nazionale soltanto nel 1994, ma già negli anni settanta riconosceva il cancro del polmone quando questo era associato ad una asbestosi, e lo stesso è accaduto in Francia e Belgio.

Al riconoscimento del *mesotelioma* si è giunti più tardi: nel 1956 in Norvegia, nel 1959 in Danimarca, nel 1976 in Francia. L'Italia si è adeguata soltanto nel 1994, ma anche in questo caso il mesotelioma poteva essere riconosciuto anche precedentemente, se associato ad una asbestosi.

Meno omogenea è la situazione delle *placche pleuriche* che in alcuni paesi, come Austria e Spagna, non sono ancora riconosciute come malattie professionali. Esse sono invece riconosciute dalle liste in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo e Svizzera. In Italia il riconoscimento delle placche pleurali avviene con il sistema complementare e in Svezia con quello della prova. Solo la Francia, tuttavia, concede un indennizzo sulla base della semplice esistenza di placche pleurali, indipendentemente dal loro eventuale effetto sulla capacità respiratoria.

Per quanto riguarda invece il riconoscimento di altri tipi di tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi, la situazione è meno omogenea in Europa.

viene ridotto al 50%; se invece vi è un dubbio sull'esposizione all'amianto, un tabagismo importante comporta il rifiuto della domanda.

⁷ EUROGIP, *Les maladies professionnelles liées à l'amiante en Europe. Une enquête dans 13 pays*, Paris, mars 2006.

■ Solo il cancro della laringe appare sull'elenco delle malattie professionali di cinque paesi o è riconosciuto nell'ambito del sistema complementare come in Francia ed in Italia (in questi casi spetta alla vittima portare la prova del legame di causalità tra l'esposizione al rischio e la patologia).

Trattandosi di una raccomandazione, non vi è però alcun obbligo prescrittivo per gli Stati membri. *«Del resto – fa notare Vogel – gli elenchi di malattie professionali possono anche essere quasi identici, ma questo non comporta che i criteri medici e tecnici lo siano. Questo spiega, ad esempio, le differenze tra un paese e l'altro per quanto riguarda i tumori del polmone».*

Dopo avere conosciuto picchi negli anni novanta, l'asbestosi, ad esempio, è oggi in diminuzione nella maggior parte dei paesi europei. Ciò è il risultato del divieto più o meno tardivo dell'impiego dell'amianto, combinato ad un periodo di latenza (dai 10 ai 20 anni) più breve che per le altre patologie. Per quanto riguarda il mesotelioma ed il cancro al polmone dovuto all'amianto, le statistiche più recenti permettono di distinguere tre tipologie di paesi:

- ▶ Quelli dove già da alcuni anni è in corso una stabilizzazione, o una diminuzione, del numero di casi riconosciuti, come è il caso di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svizzera. Ciò si può spiegare con il divieto dell'impiego dell'amianto introdotto più precocemente in questi paesi, già negli anni ottanta.
- ▶ Quelli dove si registra invece ancora un aumento regolare dei mesoteliomi e dei cancri al polmone: ad esempio Germania, Francia, Italia, ed in una misura inferiore il Belgio. In questi casi le spiegazioni possono essere diverse: per la Germania la riunificazione nel 1990 e l'introduzione nel 1993 di un criterio supplementare nella procedura di riconoscimento del carattere professionale del cancro al polmone; in Francia l'evoluzione della legislazione sul riconoscimento in senso favorevole alla vittima; in Italia l'iscrizione tardiva, nel 1994, del mesotelioma e del cancro polmonare e la creazione nel 1992 di un sistema di pensione anticipata che ha probabilmente favorito un aumento delle domande di riconoscimento e dunque dei casi riconosciuti.
- ▶ Quelli dove è lecito attendersi un ulteriore aumento dei casi, poiché ben poco è stato fatto per limitare la diffusione di questa sostanza nell'ambiente, come nel caso dei Balcani e dei paesi dell'Europa centro-orientale.

**RICONOSCIMENTO DELLE MALATTIE CAUSATE DALL'AMIANTO
NELLE LISTE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DI ALCUNI PAESI EUROPEI**

| | Asbestosi | Cancro del polmone | Mesotelioma | Placche pleuriche | Altri tumori |
|-------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Germania | 1937 | 1942 | 1977, 1993 | 1988 | laringe 1997 |
| Austria | 1955 | 1955 | 1976, 1977, 1990 | – | laringe 1990 |
| Belgio | 1969 | 1999 | 1982 | 1999 | laringe 2002 |
| Danimarca | 1959 | 1959 | 1959 | reintrodotte nel 2005 | laringe 1996 |
| Spagna | 1978 | 1978 | 1978 | – | – |
| Francia | 1945 | 1985 | 1976 | 1985 | – |
| Italia | 1943 | 1994 | 1994 | sistema complementare | – |
| Norvegia | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | stomaco 1956 |
| Portogallo | 1973 | 1980 | 1980 | 1980 | – |
| Svezia | | sistema della prova | | | – |
| Svizzera | 1953 | 1984 | 1984 | 1984 | – |

Fonte: EUROGIP, *Les maladies professionnelles liées à l'amiante en Europe. Une enquête dans 13 pays*, 2006

**EVOLUZIONE DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
NELLE DIRETTIVE COMUNITARIE**

| | Crocidolite | Crisotilo | Altre forme d'amianto |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Proposta iniziale della Commissione europea | 0,2 fibre/cm ³ | 1,0 fibre/cm ³ | 1,0 fibre/cm ³ |
| Direttiva 83/477/CEE | 0,5 fibre/cm ³ | 1,0 fibre/cm ³ | 1,0 fibre/cm ³ |
| Direttiva 91/382/CEE | 0,3 fibre/cm ³ | 0,6 fibre/cm ³ | 0,3 fibre/cm ³ |
| Direttiva 2003/18/CE | 0,1 fibre/cm ³ | 0,1 fibre/cm ³ | 0,1 fibre/cm ³ |

Fonte: BTS Newsletter, décembre 2004, n. 26 (<http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsletter/files/Pages23-24.pdf>)

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI DIVIETI NAZIONALI DELL'AMIANTO

Compilato da Laurie Kazan-Allen (aggiornato al 4 aprile 2008)

| | |
|-------------|--|
| 1983 | L'Islanda introduce il divieto (con eccezioni) di tutti i tipi di amianto (aggiornamento nel 1996) |
| 1984 | La Norvegia introduce il divieto (con eccezioni) di tutti i tipi di amianto (aggiornamento nel 1991) |
| 1986 | La Danimarca introduce il divieto (con eccezioni) di crisotilo. La Svezia introduce il primo di una serie di divieti (con eccezioni) di vari usi di crisotilo |
| 1988 | L'Ungheria vieta gli anfiboli |
| 1989 | La Svizzera vieta la crocidolite, l'amosite ed il crisotilo (con eccezioni) |
| 1990 | L'Austria introduce il divieto di crisotilo (con eccezioni) |
| 1991 | I Paesi Bassi introducono il primo di una serie di divieti (con eccezioni) di vari usi di crisotilo |
| 1992 | La Finlandia introduce il divieto (con eccezioni) di crisotilo (entrato in vigore nel 1993). L'Italia introduce il divieto di crisotilo (con eccezioni fino al 1994) |
| 1993 | La Germania introduce il divieto (con delle esenzioni secondarie) di crisotilo, amosite e crocidolite, con deroga per i diaframmi di crisotilo per l'elettrolisi dei cloro-alcali nelle installazioni già funzionanti, che saranno vietati a partire da 2011. La Croazia vieta la crocidolite e l'amosite |
| 1995 | Il Giappone vieta la crocidolite e l'amosite. Il Kuwait vieta tutti i tipi di amianto |
| 1996 | La Francia introduce il divieto (con eccezioni) di crisotilo. La Slovenia vieta la produzione dei prodotti del fibrocemento |
| 1997 | La Polonia vieta l'amianto. Il Principato di Monaco proibisce l'uso dell'amianto in tutti i materiali da costruzione |
| 1998 | Il Belgio introduce il divieto (con eccezioni) di crisotilo. L'Arabia Saudita vieta l'amianto. Prima legge di limitazione dell'amianto della Lituania entro il 2004 |
| 1999 | Il Regno Unito vieta il crisotilo (con delle esenzioni secondarie) |
| 2000 | L'Irlanda vieta il crisotilo (con eccezioni). Quattro regioni e molte città e municipalità del Brasile, rappresentative del 70% del mercato nazionale, vietano l'amianto. |
| 2001 | La Lettonia vieta l'amianto (esenzione per i prodotti di amianto già installati, che devono tuttavia essere identificati). Il Cile vieta l'amianto. L'Argentina vieta il crisotilo (gli anfiboli sono stati vietati nel 2000). |
| 2002 | Divieto del crisotilo nel Lussemburgo e in Spagna (crocidolite ed amosite già vietati in applicazione dei regolamenti UE). La Repubblica slovacca adotta le restrizioni previste dalla normativa UE. La Nuova Zelanda impone il divieto all'importazione dell'amianto grezzo. L'Uruguay vieta la fabbricazione e l'importazione di tutto l'amianto. La Malesia vieta il crisotilo. |
| 2003 | L'Australia vieta l'importazione, l'uso e la vendita dei prodotti che contengono il crisotilo, l'amosite e la crocidolite. |

CRONOLOGIA... SEGUE

- 2004** Divieto dell'amianto nell'Honduras (con eccezioni). Il Sudafrica annuncia l'eliminazione progressiva di uso del crisotilo nel corso dei 3-5 anni futuri. Il Giappone vieta l'uso di crisotilo in materiali di attrito e della costruzione al 1° ottobre 2004 (più di 90% del consumo nazionale di crisotilo).
- 2005** La Bulgaria vieta l'importazione, la produzione e l'uso di tutte le fibre di amianto e prodotti contenenti amianto al 1° gennaio 2005. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lituania, Malta, Portogallo e Slovacchia proibiscono il nuovo uso di crisotilo (le altre forme di amianto sono state vietate precedentemente in applicazione delle restrizioni UE). In Giappone il ministro Hidehisa Otsuji annuncia un divieto totale dell'amianto entro 3 anni. In Egitto il ministro del Commercio estero e dell'Industria proibisce l'importazione e la fabbricazione di tutti i tipi di amianto e di materiali dell'amianto. In Giordania il ministro della Sanità impone un divieto immediato all'uso di amosite e di crocidolite (proroga di un anno per l'eliminazione progressiva dell'uso di tremolite, di crisotilo, di antofillite e di actinolite in prodotti di attrito, guarnizioni del freno e dischi della frizione, mentre, dopo il 16 agosto 2006, tutte le forme di amianto saranno vietate).
- 2006** La Croazia vieta l'amianto dal 1° gennaio 2006. Sei settimane dopo il Ministero della Sanità è stato costretto ad invertire la relativa posizione con il risultato che la fabbricazione di prodotti contenenti amianto per l'esportazione è ancora consentita.
- 2007** La Nuova Caledonia vieta la produzione, l'importazione e la vendita dell'amianto. In Corea, nel febbraio 2007, il Ministero di Lavoro ha annunciato che un divieto nazionale dell'amianto entrerà in vigore nel 2009.
- 2008** Il Sudafrica ha annunciato norme applicative per la proibizione dell'uso, della fabbricazione, dell'importazione e dell'esportazione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto entro il 28 marzo.

Fonte: International Ban Asbestos Secretariat (<http://ibasecretariat.org>)

PAESI DOVE SONO ATTUALMENTE IN VIGORE DIVIETI NAZIONALI DELL'AMIANTO

Compilato da Laurie Kazan-Allen (aggiornato al 4 aprile 2008)

| | | | |
|----------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Arabia Saudita | Egitto | Islanda | Regno Unito |
| Argentina | Estonia* | Italia | Seychelles |
| Australia | Finlandia | Kuwait | Slovacchia* |
| Austria | Francia | Lettonia | Slovenia |
| Belgio | Gabon | Lituania* | Sudafrica |
| Bulgaria | Germania | Lussemburgo | Spagna |
| Cile | Giappone ^a | Malta* | Svezia |
| Cipro* | Giordania ^b | Paesi Bassi | Svizzera |
| Corea ^c | Grecia* | Norvegia | Rep. Ceca* |
| Croazia ^d | Honduras | Polonia | Ungheria* |
| Danimarca | Irlanda | Portogallo* | Uruguay |

Fonte: International Ban Asbestos Secretariat (<http://ibasecretariat.org>)

* Il 1° gennaio 2005 era la scadenza per proibire il nuovo uso di crisotilo, essendo le altre forme di amianto già vietate in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi della Direttiva 1999/77/CE. Il recepimento di questa direttiva non è stato verificato nei paesi contrassegnati da un asterisco.


^a Dopo le limitazioni importanti introdotte nell'ottobre 2004 il consumo di amianto in Giappone è diminuito di oltre il 90%.

^b Il divieto immediato di amosite e crocidolite è stato imposto il 16 agosto 2005; una proroga di un anno è stata concessa per l'eliminazione progressiva dell'uso di tremolite, di crisotile, di antofillite e di actinolite in prodotti di attrito, guarnizioni del freno e dischi della frizione. Dopo il 16 agosto 2006 tutte le forme di amianto saranno vietate per tutti gli usi.

^c Nel febbraio 2007 il Ministero del Lavoro coreano ha annunciato che un divieto nazionale dell'amianto entrerà in vigore nel 2009.

^d La Croazia vieta l'amianto dal 1° gennaio 2006. Sei settimane dopo il Ministero della Sanità è stato costretto ad invertire la relativa posizione con il risultato che la fabbricazione di prodotti contenenti amianto per l'esportazione è ancora consentita.

CONSUMO TOTALE STIMATO DI AMIANTO IN EUROPA E NEL MONDO, DAL 1920 AL 2000



Fonte: Virta R.L., *Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends from 1900 to 2000*

I dati sul consumo totale di amianto in 27 paesi europei elaborati da Virta mostrano chiaramente come questo sia aumentato rapidamente dal 1950 al 1980 e come abbia invece iniziato a diminuire quando alcuni Stati hanno introdotto restrizioni o divieti sull'utilizzazione dell'amianto. La diminuzione dei consumi è diventata più evidente ancora quando le prime limitazioni sono state introdotte dalle direttive europee negli anni novanta. Vi sono inoltre importanti differenze tra gli Stati membri dell'Unione Europea, poiché alcuni paesi hanno diminuito il consumo di amianto a partire dal 1980 circa mentre altri hanno continuato a utilizzarlo sino alla fine del secolo.

▼ Riferimenti

- AISS, *L'amianto: vers une interdiction mondiale*, Genève, Suisse, 2006
<http://www.issa.int/fre/Ressources/Livres-CD-ROM-de-l-AISS/L'amianto>
- Brugère J., Naud C., *La reconnaissance des cancers professionnels en Europe*, BTS Newsletter, juin 2003, n. 21, pp. 42-43
<http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsletter/files/2003-21p42-43.pdf>
- Conclusioni del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto (Gazzetta ufficiale n. C 142 del 7.5.1998, pp. 1)
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:142:0001:0002:IT:PDF>
- Conferenza europea sull'amianto*, Dichiarazione di Bruxelles, 23 settembre 2005
http://www.cgil.it/welfare/politicheprevidenziali/Conferenza_Europea_Amianto.pdf
- Commissione europea, *Guida pratica sulle migliori prassi per prevenire o minimizzare i rischi dell'amianto in lavori che implicano (o possono implicare) la presenza di amianto: per il datore di lavoro, i lavoratori e l'ispettore del lavoro*, Pubblicazione a cura del SLIUC - Senior Labour Inspectors Committee, 2006
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/docs/final_guide_it.pdf
- Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Gazzetta ufficiale L 262 del 27.9.1976, pp. 201-203)
- Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (Gazzetta ufficiale n. L 327 del 03.12.1980 pp. 8-13)
- Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto (Gazzetta ufficiale n. L 263 del 24.09.1983 pp. 25-32)
- Direttiva 85/610/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31.12.1985 pp. 1-2)
- Direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987 sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (Gazzetta ufficiale n. L 85 del 28.03.1987 pp. 40-45)

Direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991 che modifica la Direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Gazzetta ufficiale n. L 206 del 29/07/1991 pp. 16-18)

Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Gazzetta ufficiale n. L 257 del 10.10.1996 pp. 26-40)

Direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (Gazzetta ufficiale n. L 207 del 6.8.1999, pp. 18-20)

Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Gazzetta ufficiale n. L 097 del 15.4.2003 pp. 48-52)
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0018:IT:HTML>

Dossier spécial. L'amiante dans le monde, HESA Newsletter, juin 2005, n. 27, pp. 7-21.
<http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsletter/files/Newsletter27p7-21.pdf>

ETUI REHS - European Trade Union Institute
<http://hesa.etui-rehs.org>

EUROGIP, *Les maladies professionnelles liées à l'amiante en Europe. Une enquête dans 13 pays*, Paris, mars 2006
http://www.eurogip.fr/docs/DP_Publications__amiante_2006.pdf

European Commission - Enterprise and industry DG, Review of the derogation on chrysotile asbestos diaphragms under Commission Directive 1999/77/EC, 3 July 2007
<http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/DEROGATION-CHRYBOTILE-ASBES.pdf>

GUE / NGL, *Amianto. Il costo umano dell'avidità delle aziende*, Bruxelles, 2006
http://www.guengl.eu/upload/Asbestos_IT.pdf

IARC/CIRC - International Agency for Research on Cancer / Centre international de Recherche sur le Cancer
<http://www.iarc.fr>

■ IBAS - International Ban Asbestos Secretariat

<http://ibasecretariat.org>

Note sur la dérogation concernant l'utilisation de l'amiante dans des cellules d'électrolyse, Document rédigé par l'Institut syndical européen, à l'attention de la CES, juin 2008

<http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/Note-CES.pdf>

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa

<http://www.osservatorioinca.org>

Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (Gazzetta ufficiale n. L 238 del 25.9.2003 pp. 28-34)

Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1978, relativa ad un programma d'azione in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (Gazzetta ufficiale n. C 165 del 11/07/1978 pp. 1-13)

UNESCO, *Le principe de précaution*, Paris, mars 2005

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139578f.pdf>

Une protection renforcée des travailleurs exposés à l'amiante, BTS Newsletter, décembre 2004, n. 26, pp. 23-24

<http://hesa.etui-rehs.org/fr/newsletter/files/Pages23-24.pdf>

Virta R.L., *Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends from 1900 to 2000*, U.S. Department of the Interior - U.S. Geological Survey, 2003

<http://pubs.usgs.gov/circ/2006/1298/c1298.pdf>



Diritti e tutele nel mondo



Amianto: un disastro globale. Nuove azioni e convenzioni internazionali

di **Vittorio Longhi***



*Carlo Lorenzetti
Ferro lunare
2001
Ferro e alluminio sbalzato
cm. 83x40x20
Direzione Nazionale CGIL*

* Consulente Centro di formazione dell'ILO progetto «Communicating Labour Rights»

Si è cominciato a parlare del legame tra amianto e cancro ai polmoni all'interno dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) già nel 1938, quando fu pubblicato uno dei primi studi in materia di occupazione e salute. Oggi, dopo settant'anni, l'utilizzo della fibra ignifuga e indistruttibile continua a uccidere nel mondo una media di 100 mila persone ogni anno, più della metà (54 per cento) dei casi di cancro provocato da malattie professionali.

L'impatto devastante che l'amianto ha avuto e continua ad avere è stato oggetto di un simposio durante la Conferenza mondiale di salute e sicurezza dell'ILO, a Seul, in Corea, alla fine di giugno. Nonostante la sua nocività sia ormai appurata, sono ancora molti, troppi, i paesi che ancora lo estraggono e lo impiegano in diversi settori, soprattutto nell'edilizia. I paesi principali produttori di amianto oggi sono la Russia (39 per cento), la Cina (16 per cento), il Kazakistan (15 per cento), il Canada (9 per cento), il Brasile (9 per cento) e lo Zimbabwe (7 per cento). Solo in 44 Stati, infatti, negli ultimi venti anni si è deciso di vietarne l'uso e di bonificare le strutture o eliminare i prodotti che lo contengono. Diverse ricerche dimostrano che oggi, soprattutto nel Sud-est asiatico, in India e in Thailandia in particolare, la fibra espone milioni di lavoratori al rischio costante di mesotelioma e cancro ai polmoni. In tutto il mondo si stima che l'esposizione diretta nei luoghi di lavoro riguardi circa 125 milioni di persone.

È noto, tuttavia, che l'impatto dell'amianto, o asbesto, sulla salute non può essere misurato con precisione, poiché le malattie professionali possono impiegare dai 20 ai 60 anni per manifestarsi e in

alcuni paesi è difficile ottenere dati epidemiologici affidabili. Nei paesi industrializzati, come la Germania ad esempio, si contano circa 50 mila casi di malattie legate all'amianto, mentre sarebbero oltre 120 mila i lavoratori a rischio per l'esposizione prolungata in Gran Bretagna, dove un uomo su cento, tra quelli nati negli anni '40, è potenzialmente colpito. «L'amianto è un disastro di dimensioni globali – ha dichiarato Klaus Bartels, esperto dell'Associazione internazionale di previdenza sociale (Issa), promotrice della Conferenza di Seul insieme all'ILO – e nonostante i dati dimostrino chiaramente l'incidenza sulle malattie e le morti professionali, nel mondo vengono ancora estratti oltre 2 milioni e mezzo di tonnellate di amianto ogni anno».

Pertanto, al simposio è emerso che il numero delle vittime è destinato a crescere nei prossimi dieci anni, anche nei paesi che ormai hanno bandito l'uso del minerale. Secondo Kurt Straif, dell'Agenzia mondiale per la ricerca sul cancro, «è necessaria un'azione concertata a livello internazionale per impedire, soprattutto nei paesi in via di sviluppo che si stanno rapidamente industrializzando, una seconda ondata, ancora più forte, di morti da amianto». Va considerato, infatti, che ai danni per la salute si sommano gli effetti disastrosi per l'economia, in termini di costi aggiuntivi di cura, assistenza e previdenza per chi è affetto dalle malattie polmonari. Negli ultimi 30 anni, nei paesi industrializzati, i costi di compensazione per l'esposizione ad amianto hanno fatto aumentare la spesa sociale e si prevede che in pochi anni si arriverà ad altri 300 miliardi di dollari tra spese mediche, integrazioni pensionistiche e assistenziali, oltre che risarcimenti da parte delle imprese.

▼ I riferimenti internazionali

Uno scenario inquietante, insomma, che le agenzie e le organizzazioni internazionali tentano da anni di ridimensionare fino a eliminare del tutto l'uso del minerale con campagne di sensibilizzazione e azioni di pressione sui singoli governi. Per questo motivo sono stati predisposti diversi progetti nazionali di intervento elaborati dall'ILO, come il Programma nazionale per l'eliminazione delle malattie provocate da amianto (Npead), basato sulla definizione e l'implementazione di strategie nazionali di lungo termine. Ma ci sono anche azioni di monitoraggio come il *National asbestos profile*, mirato a raccogliere dati sull'esposizione e sui rischi potenziali. Queste e altre azioni partono da una serie di riferimenti normativi internazionali, principalmente gli standard dell'ILO, ma anche le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Who) e gli accordi multilaterali sull'ambiente.

Gli standard dell'ILO sono costituiti dalle tre Convenzioni fondamentali (i riferimenti normativi che i governi possono ratificare e poi applicare nelle leggi nazionali) e dalla più recente Risoluzione sull'amianto, del 2006. La Convenzione 139 sulle malattie occupazionali che provocano il cancro è del 1974 e richiede agli Stati membri ILO che l'hanno ratificata sia di «determinare periodicamente gli agenti cancerogeni a cui i lavoratori sono esposti, bandirli e metterli sotto controllo» sia di «sostituire quelle sostanze con altre non tossiche». La Convenzione 162, invece, è quella specifica sull'amianto, risale al 1986 e vieta in modo netto qualsiasi utilizzo

■ del crisotilo (la fibra di amianto) e dei prodotti che lo contengono, invitando però alla «sostituzione – ove possibile – dei prodotti contenenti amianto, o alcuni tipi di amianto, con altri non pericolosi per la salute». La successiva Convenzione sugli agenti chimici, la numero 170 del 1990, impone ai «paesi esportatori che hanno vietato l'uso di sostanze pericolose di comunicare il divieto ai paesi importatori con la spiegazione dettagliata della rischiosità di quelle stesse sostanze». La misura più recente è la Risoluzione ILO sull'amianto del 2006 (vedi intervista che segue), stipulata in occasione della 95^a Conferenza internazionale del lavoro, che insiste sulla necessità di impedire «ogni uso futuro di amianto» e sulla «corretta gestione dell'asbesto ancora presente», quali migliori forme di garanzia per il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori. La Risoluzione, voluta e promossa anche dalla Confederazione sindacale internazionale, invita alla ratifica e al rispetto delle precedenti Convenzioni, inserendone i principi nelle leggi nazionali in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Le misure dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) in tema di amianto sono più recenti. A maggio 2007 la 60^a Assemblea internazionale della salute ha promosso un piano di azione da realizzare nel periodo 2008-2017 per la tutela della salute dei lavoratori. Gli Stati membri della WHO hanno chiesto all'Organizzazione di includere nelle proprie attività una «campagna globale per l'eliminazione delle malattie provocate da amianto». Pertanto, la WHO è ora impegnata sia nell'opera di prevenzione in quei paesi che ancora utilizzano il minerale sia di assistenza nei paesi che lo hanno già bandito ma che ne subiscono gli effetti. Inoltre, c'è un accordo tra WHO, ILO e altre organizzazioni intergovernative fondato su alcune linee di azione strategiche, volte soprattutto alla prevenzione, alla ricerca di sostanze alternative, a un migliore monitoraggio e a studi epidemiologici più sistematici. Infine, ci sono alcuni accordi multilaterali sull'ambiente che giocano un ruolo importante nel commercio e nella gestione dell'amianto a livello internazionale. Tra questi, la Convenzione di Rotterdam del 2006 sulla «procedura di consenso informato per alcuni agenti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale» che inserisce il crisotilo tra le prime sostanze oggetto di consenso informato nelle importazioni e nelle esportazioni. La Convenzione, inoltre, avverte sulla pericolosità dei rifiuti contenenti amianto e polvere d'amianto, e invita i governi a effettuare più controlli e ispezioni sullo smaltimento dei prodotti potenzialmente tossici.

ILO: l'eliminazione dell'amianto è una priorità

*Intervista a Jukka Takala**

traduzione di **Vittorio Longhi****



Giuseppe Zigaina
Mio padre che ascolta
2005
Olio su tela con collage
cm. 148x110
Direzione Nazionale CGIL

* Direttore del programma Safework ILO

** Consulente Centro di formazione ILO-progetto «Communicating Labour Rights»

L'impegno dell'ILO per l'eliminazione dell'amianto è stato rilanciato con più forza grazie a un nuovo strumento, la Risoluzione adottata durante la 95ª Conferenza internazionale del lavoro, nel 2006. In questa intervista al mensile britannico *Hazards*, il direttore del programma ILO di salute e sicurezza Safework (lavoro sicuro), Jukka Takala, spiega in cosa consiste la nuova campagna e che cosa comporta la Risoluzione Amianto.

Che significato ha la Risoluzione Amianto per l'ILO?

L'Organizzazione intensificherà il proprio sostegno alle campagne esistenti, in particolare per l'eliminazione di qualsiasi utilizzo futuro dell'amianto e dei prodotti che lo contengono. Come molti alla Conferenza internazionale hanno sottolineato, la Risoluzione spinge l'ILO a essere più attiva con una propria campagna contro l'uso futuro di amianto e per la migliore gestione dell'utilizzo attuale.

Qual è l'entità oggi dell'utilizzo e del commercio di amianto?

Ogni anno se ne producono e commercializzano circa 2 milioni di tonnellate in tutto il mondo e una parte è persino riciclata, come nella cantieristica navale. Mentre il riciclo dei materiali utili è importante per l'ambiente, il riutilizzo di quelli nocivi è da fermare immediatamente. Le malattie provocate dall'amianto oggi stanno colpendo soprattutto le popolazioni dei paesi in via di sviluppo e si tratta di paesi che non hanno gli strumenti per tutelarsi, a causa di politiche e leggi arretrate o comunque

inadeguate, un sistema di ispezioni scarso e in generale una mancanza di conoscenze necessarie ad affrontare efficacemente questo genere di problemi. Sappiamo che statisticamente 170 tonnellate di amianto prodotto sono responsabili di un nuovo caso di mesotelioma e di due tumori ai polmoni.

La Risoluzione impegna l'ILO a una promozione attiva per l'eliminazione di amianto. Che scadenze ha l'Organizzazione per porre un termine all'uso del minerale?

Purtroppo dovremo assistere alle morti da amianto fino alla fine di questo secolo. Il nostro obiettivo è principalmente quello di alzare il numero di paesi che hanno già vietato l'utilizzo di amianto per il futuro e vorremmo arrivare dagli attuali 44 paesi a 100 nei prossimi 10 anni. Questo dovrebbe ridurre drasticamente la diffusione della fibra. La priorità è agire sui maggiori paesi produttori, sugli importatori e utilizzatori di qualsiasi derivato di amianto.

Che posto ha la fine dell'uso di amianto tra le priorità dell'ILO?

Personalmente, direi che questa è una priorità assoluta. L'amianto continua a essere il maggiore singolo fattore che causa morte e disabilità sul lavoro, con una media di 100 mila decessi all'anno. E ricordiamo che il primo dei diritti fondamentali del lavoro è quello alla vita e alla salute.

Come state organizzando questa nuova campagna?

L'ILO sta mettendo a punto una strategia sia per la campagna globale sia per quelle nazionali, identificando delle unità operative e predisponendo piani di implementazione da verificare e riadattare costantemente in base ai risultati raggiunti. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono soprattutto gli standard e le Convenzioni da ratificare e promuovere nei vari paesi, scambi di informazioni e materiali, collaborazioni tecniche nazionali e internazionali.

I critici del divieto sostengono che un'interruzione della produzione avrebbe serie ripercussioni sull'occupazione in vari comparti industriali. Cosa ne pensa?

Consideriamo che una struttura a pieno ritmo può produrre circa 200 mila tonnellate di amianto all'anno, pronto all'uso, con una forza lavoro di circa mille operai. Perciò ogni lavoratore produce in media 200 tonnellate ogni anno. Possiamo confrontare questo dato con quello relativo al numero di lavoratori che nel ciclo produttivo muoiono per l'esposizione ad amianto, cioè tre ogni 170 tonnellate, senza considerare i lavoratori esposti durante le eventuali operazioni di riciclo.

Pertanto, l'argomento dei posti di lavoro non ha fondamento come giustificazione di chi vorrebbe continuare a usare il minerale. Invece, ci si dovrebbe preoccupare di trovare alternative più sane e sicure per i lavoratori impiegati nell'estrazione e nella produzione di amianto.

Qualcuno sostiene che nelle Convenzioni ILO si parla di un «utilizzo sicuro» dell'amianto, cosa che ha consentito ai paesi produttori di trovare delle scappatoie. Come commenta queste critiche?

- La Risoluzione del 2006 toglie ogni dubbio a questo proposito, perché non esiste alcun «utilizzo sicuro» dell'amianto. Ovviamente noi non possiamo mandare squadre di ispettori del lavoro, perciò ci dobbiamo affidare ai sistemi di vigilanza e controllo nazionali, ma anche ai mezzi di informazione, alle organizzazioni sindacali e a quelle imprese responsabili affinché l'utilizzo di amianto scompaia del tutto.



Approfondimenti



Sostenibilità del welfare e democrazia*

di **Louis Chauvel****



Per la prima volta in tempo di pace, la generazione che precede non lascia un mondo migliore a coloro che verranno...

Louis Chauvel, autore del saggio *Generazioni sociali, prospettive di vita e sostenibilità del welfare* apparso sul fascicolo 3-2007 de «La Rivista delle Politiche Sociali», in questo lavoro come in alcune pubblicazioni precedenti ha mostrato l'esistenza in Francia di una frattura generazionale, in particolare tra le generazioni nate prima del 1955 (le prime generazioni del baby-boom e quelle precedenti, beneficiarie principali dell'accelerazione economica del dopoguerra) e le generazioni venute al mondo dopo il 1955 (che subiscono un forte rallentamento economico, un alto tasso di disoccupazione giovanile e i problemi sociali che ne derivano).

La frattura (iniziata con il rallentamento economico a partire dalla fine degli anni '70) spesso negata dai responsabili politici e nel dibattito pubblico, rischia di avere implicazioni di lungo termine che potrebbero essere determinanti per la stabilità del nostro *welfare state*. Infatti, come tanti ormai sanno, uno dei problemi dei sistemi di *welfare state* è di assicurare la propria stabilità a lungo termine, in altre parole, la propria capacità di durata: questa «sostenibilità» generazionale dei regimi di protezione sociale è un tema centrale per l'analisi di lungo periodo delle riforme del *welfare sta-*

**Sociologo, professore presso l'Università Sciences-Po (Parigi) e membro dell'Institut Universitaire de France

* Spunti di riflessione tratti da *Generazioni sociali, prospettive di vita e sostenibilità del regime di protezione sociale*, di Louis Chauvel, pubblicato su n. 3-2007 de «La Rivista delle Politiche Sociali».

te dal momento che i principi di solidarietà inter-generazionale che ne sono alla base richiedono che le promesse fatte oggi siano mantenute tra quaranta o sessanta anni. In una società ideale, i contributi sociali del singolo si presumono essere controbilanciati a termine e almeno in parte da contropartite attese, ma esistono nella realtà degli squilibri strutturali, in particolare tra generazioni. Le riforme delle pensioni hanno la finalità di correggere questi squilibri ma la riscrittura del contratto tra le generazioni è un'operazione sempre pericolosa poiché non è dato sapere chi, a termine, pagherà realmente il prezzo più alto. Su questo punto, l'analisi dello squilibrio generazionale in Francia potrebbe essere utile: la società francese affronta delle forti fluttuazioni generazionali la cui conseguenza potrebbe essere, sul lungo periodo, la destabilizzazione dell'attuale sistema di protezione sociale.

▼ Alcune dati e considerazioni

1) Tra gli anni settanta ed oggi si è verificata un'importante redistribuzione dei salari e dei redditi. *Nel 1977, il divario dei salari tra le classi d'età 30-35 e 50-55 era del 15%; oggi questo divario è del 40%*. Durante il «glorioso trentennio», i giovani lavoratori iniziavano generalmente la propria vita professionale con un reddito equivalente a quello dei propri genitori a fine carriera. Nel corso degli ultimi venti anni abbiamo osservato la stagnazione dei salari dei giovani mentre quelli dei senior hanno conosciuto una crescita del 20% e oltre. Non si tratta di un semplice cambiamento di posizione relativa delle classi di età: i membri della generazione precedente (le persone che oggi hanno circa 55 anni) erano relativamente avvantaggiati in gioventù rispetto ai loro maggiori, e lo sono ancora oggi, se li si confronta con i loro giovani successori. I divari generazionali mettono in evidenza una doppia penalità per i giovani (ingresso meno favorevole con handicap da recuperare) ed un doppio vantaggio per i senior (buon ingresso e una carriera che li pone in posizione di vantaggio rispetto ai minori).

Le prime coorti del baby-boom (la coorte del 1945, coloro che avevano 30 anni nel 1975) non erano affatto una generazione sacrificata, poiché esse hanno beneficiato di lunghi studi nel quadro di un mercato del lavoro dinamico, e non hanno sofferto dell'inflazione dei titoli di studio che è stata inflitta alle coorti successive. Nel 2000, 25 anni dopo, la proporzione dei trentenni nelle categorie professionali dei «colletti bianchi» di livello intermedio e superiore è assolutamente simile e stabile (26%) se la si mette a confronto con il 23% del 1975 e il 24,5% del 1980. Da questo punto di vista, la coorte nata nel 1970 non dimostra una chiara progressione. Di contro, nel corso degli anni '80, l'espansione di cui beneficiano i «maggiori» (che sono i «giovani» degli anni settanta) è evidente. L'espansione conosciuta dalle categorie professionali di livello intermedio e superiore nelle diverse generazioni non è pertanto lineare. Ciò che appare come una crescita lineare è il frutto del cumulo indotto da una forte espansione – per la generazione degli inizi del baby-boom – e di un forte rallentamento per le generazioni successive.

2) *Queste evoluzioni non avrebbero avuto ripercussioni sociali importanti se per le nuove generazioni queste difficoltà iniziali non avessero avuto alcun effetto permanente.* Se

■ i nuovi entrati nella popolazione attiva nel corso di un periodo di sofferenza potessero compensare le proprie difficoltà iniziali nel corso della loro vita, il problema sarebbe anedddotico o residuale. La valutazione delle ripercussioni a lungo termine di tali difficoltà iniziali occupa uno spazio centrale nella loro interpretazione: se le giovani generazioni sfavorite non recuperano in alcun modo, appare una sorta di effetto di isteresi a lungo termine, che possiamo chiamare una «cicatrice», dal momento che l'handicap sembra definitivo. L'ipotesi che si presenta in questo lavoro per la Francia è la seguente: i contesti di socializzazione specifici di una coorte hanno conseguenze pesanti per gli individui, e le coorti cui appartengono, sulle prospettive di vita; quando le difficoltà vengono meno, le coorti che vi fanno fronte continuano a subire le conseguenze a lungo termine degli handicap incontrati.

In termini più concreti, le coorti nate nel corso degli anni quaranta, che hanno beneficiato dell'accelerazione dell'economia della fine degli anni sessanta, si sono trovate relativamente privilegiate rispetto alle coorti precedenti al momento della loro giovinezza, e si sono relativamente avvantaggiate rispetto alle coorti più recenti, tenuto conto della lunga stagnazione dei salari di ingresso dal 1975 a oggi. *Questa osservazione può essere generalizzata: le coorti che hanno raggiunto la popolazione attiva dopo il 1975, e che hanno conosciuto recessione economica e disoccupazione di massa, sono state le prime vittime della nuova dinamica generazionale e conservano le cicatrici delle loro difficoltà iniziali sul mercato del lavoro.*

Un'importante questione che può essere sviluppata dettagliatamente in questa sede riguarda le conseguenze dell'espansione dell'istruzione. *Se il livello di studio si è innalzato nelle coorti nate tra il 1950 e il 1975, questa tendenza positiva è stata accompagnata da una forte svalutazione dei titoli di studio.* Più specificamente, le prime coorti del baby-boom hanno beneficiato di una espansione dell'istruzione in un'epoca in cui i frutti dell'istruzione stessa si mantenevano stabili: anche se c'era il doppio di diplomati nella coorte del 1948 rispetto a quella del 1935, le loro opportunità di accedere a posizioni sociali o economiche superiori continuavano ad essere sempre buone. Di contro, le generazioni che seguirono dovettero far fronte ad una importante svalutazione dei diplomi in termini economici e sociali. La prima conseguenza è stata un assalto ai diplomi più quotati e selettivi il cui valore resta costante, ma la cui popolazione diviene sempre più omogenea quanto all'origine sociale, fatta eccezione per le esperienze di Scienze politiche in direzione delle Zone prioritarie di educazione. La seconda conseguenza è una forte svalutazione delle università meno prestigiose, che sono meno esclusive ma che dispongono di una dotazione per studente molto più bassa di quella delle classi di preparazione alle grandi scuole. Allo stesso modo, i migliori licei diventano più selettivi con rilevanti effetti sul piano della segregazione urbana. Il crollo del valore dei diplomi genera una destabilizzazione di questo mito e una visione pessimista del progresso, non potendo questi fenomeni restare a lungo privi di conseguenze politiche.

■ 3) Per la prima volta in tempo di pace, la generazione che precede non lascia un mondo migliore a coloro che verranno. La «generazione del 1968», nata nel 1948, riunisce i figli di coloro, nati nel 1918, che erano stati giovani adulti durante la seconda guerra mondiale e che hanno lavorato in condizioni difficili agli inizi del

«trentennio glorioso». La situazione dei figli del baby-boom era incomparabilmente migliore di quella dei loro genitori. Ma la generazione genealogica successiva, nata intorno al 1978 – coloro che oggi hanno tra 25 e 30 anni – subisce una riduzione delle prospettive in entrata, non soltanto a causa della recessione economica, ma anche in ragione dei loro risultati relativamente deboli se li si mette a confronto con quelli dei loro genitori i quali, al contrario, se la sono cavata piuttosto bene. Si assiste attualmente a tassi crescenti di mobilità sociale discendente legati alla proliferazione di figli delle classi medie che non riescono ad accedere a posizioni sociali comparabili a quelle dei loro genitori.

Queste risorse ed opportunità decrescenti comportano per la generazione più recente un rischio eccezionale di dissocializzazione. La distinzione tra dissocializzazione e desocializzazione è essenziale (in latino il prefisso de- indica «mancanza di» mentre in greco dys significa «cattivo», «difficile» o «inadatto»). Si conoscono i pericoli derivanti da uno sfasamento tra le aspirazioni (che sono il risultato di una socializzazione precoce, in particolare nella famiglia) e le realizzazioni. *Il problema attuale di trasmissione generazionale deriva da una mancanza di corrispondenza tra i valori e le idee che la nuova generazione recepisce (libertà individuale, riuscita personale, valorizzazione del tempo libero, ecc.) e le realtà con le quali si confronterà (centralità del mercato, eteronomia, penuria, assenza di lavori interessanti, noia, ecc.)*. Tutte le generazioni del XX secolo hanno subito questa mancanza di corrispondenza tra aspirazioni e realizzazioni: le prime generazioni del baby-boom si sono socializzate nel contesto dei valori dei propri genitori (povertà, abnegazione, sottomissione a una società in cui il lavoro continuava ad essere la preoccupazione principale, relazione ambigua con il tempo libero) in relazione alla storia sociale dei tempi difficili degli anni trenta e di quelli che sono seguiti, ma quelle generazioni alla fine sono riuscite a vivere il «trentennio glorioso» e il periodo di rapida crescita che ha loro offerto confort, agio e opportunità di emancipazione e di accesso al tempo libero valorizzato. Ma la dissocializzazione non è così problematica quando si produce in questo senso. Lo sfasamento potrebbe essere più difficile per le attuali giovani generazioni le cui possibilità sono sempre più ridotte, proprio quando le aspirazioni non hanno mai smesso di crescere. In apparenza, coloro che costituiscono la nuova generazione beneficiano di studi più lunghi e raggiungono specializzazioni universitarie più elevate di quelle dei loro stessi genitori, ma una svalutazione intensa, in termini sociali ed economici, delle competenze scolastiche e universitarie falsamente superiori potrebbe provocare uno scontro crudele con la realtà (come dire, delle «illusioni perdute»). Le difficoltà psicosociali della nuova generazione (in particolare comportamenti violenti, inciviltà di ogni genere, suicidio, ecc.) potrebbero essere legate in modo immediato al fossato che esiste tra ciò che i giovani credono di meritare (sulla base di un confronto tra il livello di istruzione e la posizione sociale dei propri genitori ed il proprio) e ciò che essi possono realmente conoscere.

4) Problemi di rappresentanza politica. La destabilizzazione della divisione generazionale si accompagna a cambiamenti profondi nell'accesso al potere politico. Dei cambiamenti di grande portata hanno fatto evolvere l'accesso delle diverse classi d'età alla rappresentanza e al potere politico, per non parlare dell'interesse che esse di-

mostrano nei confronti delle questioni politiche. Nel contesto francese la tesi si rivela più pertinente se sostituiamo al termine «civica» il termine «impegnata» e le coorti di nascita 1920-1940 con quelle 1940-1950, facendo riferimento in altri termini, più o meno corretti alla prima «generazione del baby-boom». Per quanto riguarda la partecipazione alla politica, questo punto è molto chiaro quando si prendono in esame gli ultimi 30 anni. Anche se, per la maggior parte, le persone non si interessano molto alla politica e a tutto ciò che ne discende, le variazioni del tasso di partecipazione alle discussioni politiche con gli amici sono forti, soprattutto se si considerano i risultati per classi di età. Alla fine degli anni settanta, *il 25% delle persone tra i 30 e i 34 anni erano coinvolti frequentemente in discussioni politiche con i propri amici; questa proporzione si è abbassata al 12% alla fine degli anni ottanta.*

Una caratteristica importante della generazione «impegnata» del 1968 (le prime coorti del baby-boom, nate nel periodo 1945-1950) è la sua partecipazione più alta ad azioni collettive nella propria gioventù, che è poi proseguita nei decenni successivi. Per contrasto, la specificità delle coorti nate dopo il 1955, ed in particolare alla fine degli anni '60, risiede nel disimpegno politico.

L'interpretazione di questa dinamica è forse più sottile rispetto alla semplice tendenza all'invecchiamento: la generazione politica che si è socializzata con gli accadimenti del '68 ha potuto penetrare molto presto nelle sfere superiori delle istituzioni politiche alla fine degli anni '70 e '80; oggi molti membri di questa generazione sono ancora attivi in politica, e poiché la cosa apparentemente non crea alcun problema, non si è manifestata, *a livello istituzionale*, la necessità di generare una dinamica che porti all'emergere di una nuova generazione politica. L'omogeneità sul piano dell'età della «classe politica» francese è in questo momento molto forte e il problema della trasmissione del *savoir-faire* politico e dell'eredità ideologica e organizzativa resta assai problematico per i prossimi decenni. Questa tendenza comporta come conseguenza una differenza d'età crescente tra la società francese reale ed i suoi rappresentanti politici. In questo caso, in termini di generazioni, il potere politico è toccato essenzialmente a coloro che sono già dominanti dal punto di vista sociale ed economico, e le giovani generazioni, che non dispongono delle stesse risorse materiali, finiscono per soffrire di una perdita di influenza democratica, e persino di interesse, giacché i suoi membri non discutono di questioni politiche. L'assenza di una chiara consapevolezza collettiva delle nuove generazioni è una particolarità rilevante del dibattito democratico in corso. Infatti, la maggior parte dei giovani lavoratori di numerosi settori economici hanno una consapevolezza chiara, a livello individuale, rispetto al dramma generazionale asimmetrico nel quale sono rinchiusi. Il comportamento politico dei giovani, caratterizzato dall'allontanamento dalle istituzioni e da una maggiore instabilità, come pure da una inclinazione alla violenza spontanea, presenta un lato razionale: per quale ragione essi dovrebbero sostenere un sistema in cui il loro posto non è assolutamente chiaro, sia esso nel presente o nel futuro?

Nel campo delle prospettive politiche si dovrebbero valutare gli effetti, proprio per la sostenibilità della democrazia, del declino della socializzazione politica. Il primo problema è rappresentato dalla trasmissione generazionale della democrazia, che


necessita di una società civile forte la cui assenza rende problematica la socializzazione delle coorti più recenti. La partecipazione alla democrazia presuppone un sapere sociale condiviso, un *savoir-faire* politico e la capacità inserirsi in reti collettive di negoziazioni politiche. Poiché oggi molte istituzioni sono guidate da un gruppo omogeneo di figli del baby-boom che andranno in pensione alla fine di questo decennio e poiché quasi nulla è stato fatto per socializzare una nuova generazione, la sostenibilità del sistema politico è notevolmente incerta ed il rischio di micro-lotte generazionali molto elevato.

Il secondo problema è una questione di decisioni a lungo termine. Molte decisioni a livello nazionale (pensioni, sanità, debito pubblico, ecc.) sono adottate da una classe politica la cui durata di vita è generalmente inferiore a quella della popolazione media; le nuove generazioni che dovranno vivere (e finanziare) le conseguenze a lungo termine delle scelte effettuate oggi non partecipano alle decisioni relative al loro stesso futuro, dal momento che si presume siano troppo giovani (anche se hanno 40 anni o più). A causa di questa asimmetria, di questa distorsione generazionale, molte riforme sono concepite per avere poche ripercussioni negative immediate per i maggiori, sebbene il finanziamento dei costi della riforma sia ritardato fino al punto da minacciare il benessere futuro delle generazioni più giovani. Il contratto sociale tra le generazioni è dunque allo stesso tempo poco chiaro ed estremamente instabile.

E l'Italia? A priori, coesistono le ipotesi più divergenti. L'Italia potrebbe aver conosciuto, *dal punto di vista generazionale*, dinamiche simili molto a quelle francesi; o invece le differenze potrebbero aver prevalso. Il familismo italiano ha reso differente il modello italiano o le solidarietà familiari hanno attenuato le difficoltà che sono state quindi vissute più duramente in Francia? Può darsi altresì che la scansione della storia economica italiana (in termini di sviluppo economico gli anni '80 sono stati migliori in Italia che in Francia) o ancora della demografia (la transizione più tardiva e più forte in Italia) comportino un altro ritmo generazionale. Analogamente, le specificità socio-geografiche italiane (la forte decentralizzazione e la diversità delle dinamiche territoriali, rispetto al caso francese) possono andare di pari passo con un « rimescolamento » nazionale di tendenze contrastate a livello regionale laddove in Francia la coerenza territoriale induce fratture più visibili.

L'analisi empirica dell'evoluzione dei redditi condurrebbe in prima istanza a premiare la lettura per dinamiche simili ma un'analisi più approfondita porta alla luce tutta la ricchezza di un raffronto più elaborato. Si consideri innanzitutto i redditi per unità di consumo nei nuclei familiari secondo l'età degli adulti indipendenti e autonomi (ovvero la persona di riferimento o il coniuge). *In Italia, come in Francia, la riconfigurazione generazionale del tenore di vita è sorprendente: la differenza relativa tra il reddito mediano dei cinquantenni e quello dei trentenni è passata dall'1% del 1986 al 20%. A livelli di vita uguali nella metà degli anni '80, i giovani italiani hanno perso 19 punti percentuali in termini relativi rispetto ai senior. Lo stesso tipo di calcolo conduce a stimare in Francia una perdita relativa dell'ordine di 20.5 punti percentuali rispetto ai maggiori di 20 anni: l'ordine di grandezza è identico.*

TENORE DI VITA (REDDITO PER UNITÀ DI CONSUMO) MEDIANO SECONDO L'ETÀ NEI NUCLEI FAMILIARI (PERSONA DI RIFERIMENTO O CONIUGE) IN TERMINI RELATIVI (100= MEDIANA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ)



Fonte: Microdonnées Lisproject - Luxembourg Income Study

Se l'intensità delle ricomposizioni appare simile, le strutture presentano qualche differenza. In Francia, le generazioni che hanno 40 anni nel 1985 sono al vertice e questa ondata generazionale si sposta progressivamente, con le generazioni dei più anziani meno fortunate e quelle dei più giovani che affrontano un relativo declino. In Italia, si assiste alla stessa struttura di ondate generazionali che si sposta con l'invecchiamento delle coorti; si noti che tali tendenze si possono osservare dal nord al sud dell'Italia, in modo simile, e sembra pertanto legittimo poter parlare di modello italiano. La singolarità riguarda ancor prima l'opposizione tra la struttura dei redditi nel 1986, in cui da 30 a 55 anni i tenore di vita sono molto simili, e quella nel 2000, quando il contrasto tra «giovani», fino a 40 anni, e senior è sorprendente. La cesura più visibile è tra generazioni nate fino al 1955 e quelle successive: le generazioni di coloro che hanno almeno 40 anni nel 2000, quindi quelle nate a partire dagli anni '60, coorti che sono entrate nella vita adulta durante la piena estensione della disoccupazione di massa negli anni '80. Gli italiani di 25 anni nel 2000 fanno registrare una remissione molto relativa. La curva italiana è dunque molto visibile, quasi più e meglio che in Francia.

Eppure, ed è qui che le divergenze di modello emergono, questa curva è molto meno visibile se si lavora non più sul capo famiglia ed il coniuge ma sull'insieme della popolazione: in Italia, i giovani di meno di 35 anni appaiono economicamente meno marginalizzati ed i contrasti tra giovani e senior diminuiscono. Perché? Vivendo più a lungo con i propri genitori, i giovani italiani beneficiano più spesso di un nucleo familiare con un livello di vita più alto ed è soltanto con l'abbandono della casa dei genitori, oltre i 30 anni, che il loro livello di vita si abbassa in modo significativo. Il prolungamento della vita presso il domicilio familiare è stata così una risposta (temporanea) alle difficoltà economiche dei giovani. In Francia, questo contrasto è pressoché inesistente poiché il distacco dalla famiglia avviene generalmente prima dei 25 anni. In altri termini una parte del con-

trasto tra giovani e adulti è nascosto fintanto che i giovani italiani non hanno acquisito la propria autonomia rispetto alla famiglia di origine.

Una secondo ordine di differenza tra i due paesi si riferisce all'evoluzione per età della dimensione dei nuclei familiari. In Francia, la diminuzione della dimensione media delle famiglie si è distribuita in modo uniforme sull'insieme delle categorie di età, in funzione di un decremento minore e meno recente del numero di figli. Al contrario in Italia, le famiglie di meno di 40 anni hanno perso in 15 anni quasi 1,5 unità. Questo cambiamento della struttura demografica, legato essenzialmente al decremento della natalità, mentre non ha avuto ricadute significative in Francia per quanto riguarda la dinamica delle generazioni, ha avuto un massiccio impatto in Italia. Per sottolinearlo ci si può porre la domanda che segue: cosa sarebbe accaduto se la struttura familiare e demografica avessero seguito in Italia la stessa dinamica che in Francia negli ultimi 15 anni. In altri termini se i giovani italiani avessero conosciuto una natalità più forte? La situazione sarebbe stata catastrofica poiché l'abbassamento del loro tenore di vita relativo rispetto ai senior sarebbe stato di 26,5 punti e non di 19. Ciò significa che la de-coabitazione tardiva e la denatalità hanno oggettivamente permesso in Italia di ridurre la visibilità delle disuguaglianze intercoorti che altrimenti sarebbero state di eccezionale intensità. Si tratta dell'esempio già richiamato del familismo senza famiglia, dove la solidarietà della parentela apporta un benessere temporaneo che non è esente da rischi nel lungo periodo: le giovani generazioni di trentenni o quarantenni impoveriti, ma sostenuti lungamente dai genitori che li hanno ospitati per anni, non avranno quasi più figli nei prossimi trenta anni per contribuire alla propria pensione. In termini di sviluppo sociale sostenibile, se raffrontato al modello nordico caratterizzato da un accesso precoce all'indipendenza economica e familiare, il regime italiano può sollevare una certa inquietudine.



Notiziario Inca 8-9/2008